SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 144º — Numero 209

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 9 settembre 2003** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 146

Ministero dell'interno

DECRETO 31 luglio 2003.

Modalità relative alle certificazioni concernenti il conto di bilancio 2002 delle amministrazioni provinciali, dei comuni, delle comunità montane e delle unioni di comuni.

03A09378

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 19 agosto 2003, n. **251.**

Ratifica ed esecuzione del Trattato tra la Repubblica italiana, la Repubblica francese, la Repubblica portoghese ed il Regno di Spagna recante lo Statuto di «EUROFOR», fatto a Roma il 5 luglio 2000.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Trattato tra la Repubblica italiana, la Repubblica francese, la Repubblica portoghese ed il Regno di Spagna recante lo statuto di «EUROFOR», fatto a Roma il 5 luglio 2000.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data al Trattato di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 39 del Trattato stesso.

Art. 3.

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di 498.060 euro annui a decorrere dal 2003. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 agosto 2003

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
FRATTINI, *Ministro degli affari esteri*
MARTINO, *Ministro della difesa*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

TRATTATO

TRA

LA REPUBBLICA ITALIANA,

LA REPUBBLICA FRANCESE,

LA REPUBBLICA PORTOGHESE,

IL REGNO DI SPAGNA,

RECANTE STATUTO DI EUROFOR

Preambolo

Il Regno di Spagna, la Repubblica Francese, la Repubblica Italiana e la Repubblica Portoghese

Di seguito denominate "le Parti",

Considerato il Trattato di collaborazione in materia economica, socio-culturale e di legittima difesa collettiva, firmato a Bruxelles il 17 marzo 1948, emendato dal protocollo che completa e modifica il Trattato di Bruxelles firmato a Parigi il 23 ottobre 1954,

Considerato il Trattato del Nord-Atlantico firmato a Washington il 4 aprile 1949,

Considerato il Trattato sull'Unione Europea firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992 emendato dal Trattato firmato ad Amsterdam il 2 ottobre 1997, in particolare l'articolo 17,

Considerata la dichiarazione comune su EUROFOR dei Ministri degli Esteri e della Difesa di Spagna , Francia, Italia e Portogallo, adottata il 15 maggio 1995 a Lisbona,

Allo scopo di contribuire allo sviluppo dell'identità europea di sicurezza e di difesa nonché al consolidamento della politica comune europea in materia di sicurezza e di difesa,

convengono quanto segue:

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto del presente trattato è la definizione dei principi fondamentali relativi allo statuto, allo stazionamento, alle modalità organizzative e al funzionamento della forza multinazionale europea di seguito denominata EUROFOR.

Articolo 2

Le Parti convengono che le disposizioni di cui al presente trattato sono fondate sull'applicazione dei princìpi di reciprocità e di ripartizione equilibrata degli oneri.

Articolo 3

Ai fini del presente trattato sono adottate le seguenti definizioni:

1. Comando

Per Comando si intende lo stato maggiore multinazionale di EUROFOR, nonché l'unità di comando e supporto ad esso collegata.

2. Forza

Per Forza si intende:

a) il Comando ed il personale di questo appartenente alle forze armate delle Parti;

b) le unità assegnate ad EUROFOR nonché il personale di queste, vale a dire le grandi unità, i corpi di truppa e ogni altra unità attribuita in rinforzo ad EUROFOR, successivamente al trasferimento dell'autorità al Generale che comanda EUROFOR.

3. Componente civile

Per componente civile si intende il personale civile permanentemente impiegato dalla Forza.

4. Persone a carico

Per Persona a carico si intende il coniuge di un membro della Forza o di un membro della Componente civile - o altra persona ad esso legata da un'unione di fatto, a patto che tale condizione sia legalmente riconosciuta nel paese d'origine - i figli a carico ai sensi della normativa dello Stato d'origine, i parenti stretti che dipendono, per motivi economici o di salute, dal membro in oggetto e che sono conviventi con lo stesso.

5. Stato d'origine

Per Stato d'origine si intende la Parte che contribuisce alla Forza o sua componente civile quando quest'ultima è dispiegata sul territorio di un'altra Parte.

6. Stato di accoglienza.

Per Stato di accoglienza si intende la Parte sul cui territorio è dispiegata la Forza o componente civile il cui personale appartiene totalmente o parzialmente ad un'altra Parte.

Articolo 4

Il Comitato interministeriale di alto livello (CIMIN) è un organo composto dai rappresentanti del Ministero della Difesa e del Ministero degli Esteri di ciascuna delle Parti del presente trattato. Esso svolge il coordinamento politico e militare tra le Parti relativamente ad EUROFOR. In modo particolare, esso ha il compito di:

a) stabilire le condizioni di impiego della Forza nell'ambito di un impegno che coinvolga soltanto le Parti, definire le condizioni d'impiego della Forza da parte dell'Unione dell'Europa Occidentale (UEO), dell'Organizzazione del Trattato del Nord-Atlantico (NATO) e delle altre organizzazioni internazionali;

b) dare le direttive necessaire per l'assolvimento del suo compito al Generale che comanda EUROFOR;

c) studiare e trattare le questioni relative all'attuazione del presente Trattato e sorvegliare la sua applicazione.

Articolo 5

1. EUROFOR può essere impiegata in operazioni indipendenti o congiunte con altre forze, per

a) missioni umanitarie o per evacuazione di cittadini;

b) missioni di mantenimento della pace;

c) missioni di forze di combattimento per la gestione di crisi, comprese le operazioni di ripristino della pace.

2. Ai fini dello svolgimento delle proprie missioni, EUROFOR può condurre esercitazioni o operazioni sul territorio di uno stato terzo e può avere a sua disposizione contingenti di Stati membri della UEO.

3. L'adempimento di dette missioni non deve compromettere la partecipazione delle unità EUROFOR ai compiti di difesa comune, in applicazione dell'Articolo V del Trattato di Bruxelles modificato, e dell'articolo 5 del Trattato di Washington.

Articolo 6

1. Ai fini della realizzazione degli obiettivi e dell'assolvimento dei compititi di cui al presente trattato, EUROFOR possiede la capacità giuridica per contrarre, acquisire , alienare e stare in giudizio. Detta capacità giuridica è esercitata dal Generale che comanda EUROFOR o da ogni altra persona da questi esplicitamente designata ad agire in sua vece.

2. Ai sensi del comma precedente, il Generale che comanda EUROFOR può stare in giudizio in Tribunale sia come attore che come convenuto. Tuttavia, il Generale che comanda EUROFOR e lo Stato di accoglienza possono concordare che quest'ultimo si surroghi ad EUROFOR in tutte le azioni di cui EUROFOR è parte dinanzi ai tribunali di detto stato. In tal caso, EUROFOR sarà tenuto a rimborsare le spese.

Articolo 7

Il Generale che comanda EUROFOR:

a) attua le direttive ricevute dal CIMIN;

b) su mandato del CIMIN ed in nome di questo, negozia gli accordi relativi all'organizzazione ed alla condotta di esercitazioni o di operazioni sul territorio di uno Stato terzo o la messa a disposizione di contigenti di Stati membri della UEO;

c) emana regolamenti di servizio relativi al funzionamento del Comando e, ove necessario, delle unità assegnate ad EUROFOR;

d) nel rispetto del diritto dello Stato di accoglienza, adotta ogni misura necessaria per garantire il mantenimento dell'ordine e la sicurezza all'interno delle installazioni e qualora necessario all'esterno di queste, previa intesa e con l'aiuto delle autorità dello Stato di accoglienza;

e) elabora il progetto del bilancio globale di previsione di EUROFOR, nonché della programmazione a medio termine e attua il bilancio.

Articolo 8

1. Per l'adempimento dei compiti assegnati ad EUROFOR, su decisione del CIMIN, le Parti possono far stazionare e dispiegare le loro forze nel territorio delle altre Parti.

2. Lo stazionamento ed il dispiegamento nel territorio di uno Stato terzo al presente Trattato saranno oggetto di uno strumento internazionale specifico che ne fisserà le condizioni nel rispetto dei principi fondamentali del presente Trattato.

Articolo 9

1. Lo Stato in cui EUROFOR avrà sede permanente si impegna a mettere gratuitamente a disposizione di questa le installazioni ritenute necessarie per lo svolgimento delle sue funzioni.

2. Le installazioni destinate all'uso ufficiale di EUROFOR sono inviolabili come anche lo sono i suoi archivi in qualunque luogo essi si trovino. Nessun rappresentante dello Stato di accoglienza potrà entrare nelle suddette installazioni senza il consenso del Generale che comanda EUROFOR o altro funzionario a questo delegato. Il consenso è presunto in caso di calamità naturale, di incendio o altro evento che richiede misure immediate.

3. I beni mobili ed immobili di proprietà di EUROFOR o messi a sua disposizione sono esenti da perquisizione, requisizione, esproprio ed altre misure analoghe.

4. Non potrà essere adottato nei confronti dell'EUROFOR nessun provvedimento esecutivo di sequestro o confisca di beni o fondi.

Articolo 10

1. Le Parti adotteranno ogni misura ragionevolmente necessaria per garantire l'istradamento delle comunicazioni ufficiali di EUROFOR.

2. Il comando di EUROFOR ha diritto di ricevere e trasmettere messaggi codificati, nonché spedire e ricevere corrispondenza e pacchi ufficiali tramite corrieri o valigie sigillate che non possono essere aperte o trattenute.

3. Le comunicazioni indirizzate ad EUROFOR o da queste ricevute non possono essere oggetto di intercettazioni o interferenze.

Articolo 11

1. Le Parti attuano misure che garantiscono la protezione delle informazioni, documenti e materiali ricevuti o trasmessi da EUROFOR ed ai quali è assegnata una classifica che ne limita la diffusione.

2. Dette misure di protezione sono oggetto di accordo tra le Parti.

3. Ai sensi dell'articolo 4 di cui al presente Trattato, lo scambio d'informazioni classificate tra EUROFOR, la UEO, la NATO e le altre organizzazioni internazionali, nonché la protezione di dette informazioni, sono regolate da specifici accordi.

CAPO II - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE

Articolo 12

1. Sia i membri della Forza, sia la componente civile, nonché le persone a carico sono tenuti a rispettare il diritto vigente nello Stato di accoglienza. Inoltre, i membri della Forza e della componente civile devono astenersi dal compiere qualsiasi attività incompatibile con lo spirito del presente Trattato nel territorio di detto Stato.

2. Sia i membri della Forza, sia la componente civile e le persone a carico non sono assoggettati alla normativa relativa agli stranieri in materia d'immigrazione ed agli adempimenti per l'ingresso ed il soggiorno, vigenti nello Stato di accoglienza.

Articolo 13

I membri della Forza hanno facoltà di portare le loro armi ove consentito dalla legislazione dello Stato di accoglienza.

Articolo 14

1. Le patenti di guida militari rilasciate da ciascuna delle Parti sono valide anche nel territorio di tutti gli Stati Parte del presente Trattato e consentono in servizio di guidare tutti gli automezzi di EUROFOR per la categoria corrispondente.

2. Gli automezzi militari conservano la targa dello Stato di appartenenza e sono dotati di un segno distintivo di EUROFOR.

Articolo 15

Qualsiasi cittadino di una delle Parti, non appartenente né alla Forza né alla componente civile, ma che svolge in questo ambito una particolare missione di natura tecnica o scientifica è considerato, per la sola durata della missione ed esclusivamente ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai capi III e IV del presente Trattato, come appartenente alla Forza o alla componente civile.

Articolo 16

1. In caso di decesso di un membro della Forza o della componente civile, se le autorità dello Stato di accoglienza richiedono l'effettuazione di una autopsia, nel quadro di un procedimento giudiziario o amministrativo, è autorizzata a presenziare anche un'autorità dello Stato d'origine.

2. Salvo il disposto del paragrafo precedente, le autorità dello Stato di accoglienza sono tenute ad autorizzare il trasferimento della salma nello Stato d'origine secondo le norme vigenti per il trasporto dei resti nel territorio dello Stato di accoglienza.

CAPO III- DISPOSIZIONI IN MATERIA GIURISDIZIONALE E DISCIPLINARE

Articolo 17

1. Le autorità dello Stato di accoglienza hanno il diritto di esercitare la loro giurisdizione sui membri della Forza o della componente civile o sulle persone a loro carico relativamente a reati commessi nel territorio di detto Stato e puniti dalla legislazione di questo.

2. Tuttavia le autorità dello Stato d'origine hanno diritto di esercitare in via prioritaria la loro giurisdizione sui membri della Forza o della componente civile aventi la nazionalità di detto Stato relativamente a:

a) reati che attentano alla sicurezza o ai beni di detto Stato;

b) reati derivanti da azioni o omissioni commesse intenzionalmente o per negligenza in servizio ovvero in relazione a questo.

3. Nell'ipotesi di cui al paragrafo 2, lo Stato interessato può rinunciare all'esercizio della giurisdizione di cui dispone in via prioritaria, previa notifica all'altro Stato, e salvo accettazione di quest'ultimo.

4. Le autorità competenti dello Stato d'origine, hanno diritto di esercitare nel territorio dello Stato di accoglienza il potere disciplinare nei confronti dei membri della Forza e della componente civile che hanno la loro nazionalità.

Articolo 18

1. Ai fini dell'applicazione del presente capo, le autorità delle Parti si prestano mutua assistenza, particolarmente per:

a) lo svolgimento di inchieste e la raccolta delle prove;

b) l'arresto, il fermo provvisorio e la consegna delle persone di cui sopra all'autorità che deve esercitare la propria giurisdizione.

2. Le autorità delle Parti si informano reciprocamente degli sviluppi dei casi di cui al presente capo.

Articolo 19

Le autorità dello Stato di accoglienza esamineranno con benevolenza le richieste delle autorità dello Stato d'origine al fine di fornir loro assistenza relativamente all'esecuzione di pene detentive pronunciate da tali autorità nel territorio dello Stato di accoglienza, in conformità alle disposizioni del presente capo.

CAPO IV - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LIQUIDAZIONE DEI DANNI

Articolo 20

1. In caso di danni causati alle persone o ai beni di una delle Parti, o ad un terzo o ai suoi beni, da un membro del personale o da una delle Parti nello svolgimento dei compiti relativi all'esecuzione del presente Trattato, le Parti provvederanno pariteticamente al risarcimento del danno.

2. Tuttavia in caso di esercitazione o di operazioni , le particolari modalità di ripartizione dell'eventuale risarcimento tra le Parti saranno specificate nel documento stipulato fra le Parti per regolare l'esercitazione ovvero l'operazione.

Articolo 21

1. In caso di danni causati alle persone o ai beni di una delle Parti, o ad un terzo o ai suoi beni, da una persona o da un bene di una delle Parti fuori dal servizio, l'obbligo dell'indennizzo incombe sull'autore del danno.

2. Le Parti possono decidere che EUROFOR si faccia carico del risarcimento del danno.

3. Nella fattispecie di cui al paragrafo 2, il Generale che comanda EUROFOR può esercitare un'azione di rivalsa nei confronti dell'autore del danno.

Articolo 22

Nei casi in cui vi siano dubbi per sapere se il fatto dannoso sia stato commesso in servizio o fuori servizio, le Parti si pronunciano particolarmente previo esame di una relazione circostanziata del Generale che comanda EUROFOR.

CAPO V- DISPOSIZIONE IN MATERIA DI SERVIZI

Articolo 23

Lo Stato di accoglienza prende tutte le misure ragionevolmente necessarie per garantire alla Forza ed alla componente civile la disponibilità dei servizi indispensabili, in particolare elettricità, acqua, gas, servizi postali, telefonici e telegrafici, raccolta dei rifiuti e protezione contro gli incendi.

Articolo 24

Il Generale che comanda EUROFOR, su richiesta motivata, deve autorizzare gli incaricati dei servizi competenti a ispezionare, riparare, fare la manutenzione, ricostruire, spostare installazioni, reti elettriche e collettori all'interno delle infrastrutture del Comando e della Forza, a condizione che dette attività non ostacolino il normale funzionamento e la sicurezza di queste ultime .

Articolo 25

1. L'assistenza sanitaria ai membri della Forza, della componente civile ed alle persone a carico è somministrata presso le strutture civili e militari secondo le stesse modalità di quelle concesse ai cittadini dello Stato di accoglienza di grado o categoria equivalente.

2. L'assunzione in carico delle cure somministrate avviene secondo le modalità previste dagli accordi di reciprocità esistenti al riguardo fra gli Stati d'origine e di accoglienza.

CAPO VI- DISPOSIZIONI IN MATERIA DI BILANCIO PREVENTIVO, FINANZIARIO E PATRIMONIALE

Articolo 26

1. Il bilancio annuale unico di EUROFOR comprende entrate ed uscite.

2. Sono uscite le spese d'investimento e di funzionamento dello Stato maggiore multinazionale di EUROFOR , nonché le spese approvate dalle Parti e derivanti dalle attività di EUROFOR.

3. Le entrate derivano dalle contribuzioni versate dalle Parti secondo criteri che queste ultime definiranno nel regolamento finanziario di EUROFOR.

4. Le spese relative al personale assegnato al Comando sono a carico dello Stato d'origine.

Articolo 27

Il CIMIN approva:

a) il bilancio di previsione e la programmazione a medio termine;

b) il regolamento finanziario di EUROFOR;

c) la relazione annuale di bilancio.

Articolo 28

Allo scopo di assistere il CIMIN nell'esercizio delle sue competenze di cui all'articolo precedente, ogni Parte designerà esperti in materia finanziaria incaricati di:

a) esaminare il progetto di bilancio di previsione e la programmazione a medio termine;

b) elaborare il progetto del regolamento finanziario di EUROFOR in cui sono indicate in particolare le procedure finanziarie interne e le chiavi di ripartizione degli oneri;

c) esaminare la relazione annuale di bilancio;

d) fornire consulenze per le questioni finanziarie.

Articolo 29

Al fine di eseguire il controllo sui conti di EUROFOR, ogni Parte designa revisori contabili incaricati di:

a) controllare le entrate e le uscite di EUROFOR;

b) stendere annualmente la relazione di bilancio;

c) controllare il rispetto delle norme finanziarie.

Articolo 30

1. I beni messi dalle Parti a disposizione di EUROFOR rimangono di loro proprietà.

2. I beni donati dalle Parti o acquistati sul bilancio di EUROFOR sono proprietà di quest'ultima.

3. In caso di scioglimento di EUROFOR, di ritiro di una delle Parti o di entrata di un altro Stato, le modalità di ripartizione o di compensazione, compresa la determinazione del valore residuo dei beni, sono definite dal CIMIN.

Articolo 31

1. EUROFOR può stipulare contratti pubblici nel rispetto dei princìpi vigenti nell'Unione Europea.

2. Le norme comunitarie in materia di contratti pubblici si applicano alle seguenti condizioni:

a) il Generale che comanda EUROFOR ha la responsabilità del contratto;

b) la decisione dell'assegnazione del contratto può essere oggetto di un ricorso gratuito dinanzi al CIMIN, che si pronuncia entro un mese;

3. Fatte salve le disposizioni di cui sopra , sono esclusi dalle procedure di contratti pubblici coloro che:

a) offrono beni o servizi provenienti da uno Stato con cui una delle Parti non intrattiene relazioni diplomatiche;

b) perseguono direttamente o indirettamente interessi che una delle Parti considera contrari agli interessi essenziali della sua sicurezza o politica estera.

CAPO VII - DISPOSIZIONI IN MATERIA FISCALE

Articolo 32

1. Nell'ambito del suo uso ufficiale, gli averi, i redditi e gli altri beni di EUROFOR sono esonerati da tutte le imposte dirette.

2. Nei casi in cui EUROFOR effettui acquisti consistenti di beni o servizi necessari all'uso ufficiale, il cui prezzo comprende tasse sul volume d'affari, gli Stati membri adottano, ogni qualvolta ciò é possibile, misure adeguate ai fini della rimessa o del rimborso di detta tassa.

3. L'importazione di beni e merci da parte di EUROFOR destinati ad usi ufficiali sono esonerate da diritti e tasse indirette.

4. Gli automezzi di EUROFOR destinati ad uso ufficiale sono esonerati da tasse di circolazione o d'immatricolazione .

5. Le disposizioni di cui ai paragrafi 1,2 e 3 non si applicano alle unità assegnate ad EUROFOR.

6. a) L'acquisto e l'importazione di carburanti e lubrificanti necessari agli usi ufficiali del Comando o delle unità degli Stati Parte del presente Trattato sono esonerati da diritti e tasse indirette quando tali unità sono assegnate ad EUROFOR a seguito del trasferimento dell'autorità al Generale che la comanda.

b) Detto esonero non si applica ad acquisti e ad importazioni effettuate da unità nel loro territorio nazionale .

7. I beni e le merci acquistati ovvero importati usufruendo dell'esonero, o che abbiano dato diritto al rimborso di cui al presente articolo possono essere ceduti o messi a disposizione - a titolo gratuito o oneroso - soltanto alle condizioni fissate dallo Stato membro che ha concesso l'esonero ovvero il rimborso.

8. EUROFOR non gode di alcuna esenzione per imposte , tasse e diritti che costituiscono il corrispettivo di servizi di pubblica utilità.

9. Non può essere concesso alcun esonero da diritti o tasse di qualsiasi natura per le spese relative a materiali ed equipaggiamenti militari.

Articolo 33

Ai fini dell'applicazione delle imposte sul reddito e sul patrimonio, i membri della Forza e della componente civile di EUROFOR che eleggono domicilio nello Stato di accoglienza soltanto per lo svolgimento delle loro funzioni a servizio di EUROFOR, sono considerati come se avessero mantenuto il loro domicilio fiscale nello Stato d'origine, il quale versa loro le retribuzioni dovute per il servizio svolto presso EUROFOR.

Detta disposizione si applica altresì al coniuge che non esercita un'attività professionale o commerciale nello Stato di accoglienza.

CAPO VIII- DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 34

La composizione delle controversie tra le Parti sull'interpretazione o applicazione del presente Trattato è oggetto di negoziato tra le Parti stesse.

Articolo 35

1. Il presente Trattato può essere sottoposto a revisione in qualsiasi momento su proposta di una Parte e con il consenso di tutte le Parti.

2. Le revisioni entreranno in vigore come previsto dal successivo articolo 39.

Articolo 36

1. Ciascuna delle Parti può denunciare il presente Trattato in ogni momento previa notifica scritta alle altre Parti.

2. Il recesso avrà efficacia dopo sei mesi dal ricevimento dell'ultima notifica.

Articolo 37

Le Parti del presente Trattato possono invitare in qualsiasi momento e di comune accordo un altro Stato membro della UEO ad aderire al presente trattato. Al momento dell'adesione si applicheranno a detto Stato tutte le clausole del presente Trattato.

Articolo 38
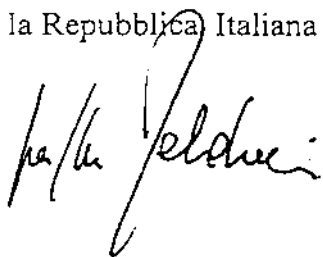
Il presente Trattato può essere integrato da uno o più accordi specifici.

Articolo 39
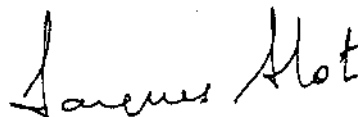
Il presente Trattato entrerà in vigore nel momento in cui le Parti si saranno reciprocamente notificate l'avvenuto espletamento degli adempimenti di approvazione previsti dal loro diritto interno.

Fatto a Roma, il 5 Luglio 2000, in quattro originali, ognuno in lingua spagnola, francese, italiana e portoghese, ciascun testo facente ugualmente fede.

Per la Repubblica Italiana
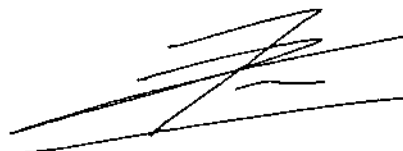
Per la Repubblica Francese

Per la Repubblica Portoghese

Per il Regno di Spagna

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1442):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro *ad interim* degli affari esteri (BERLUSCONI) e dal Ministro della difesa (MARTINO) il 29 maggio 2002.

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 4 luglio 2002 con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 4ª, 5ª, 12ª e giunta per gli affari delle Comunità europee.

Esaminato dalla 3ª commissione il 9 ottobre 2002.

Relazione presentata il 15 ottobre 2002 (atto n. 1442-A - relatore sen. PELLICINI).

Esaminato in aula e approvato il 4 febbraio 2003.

Camera dei deputati (atto n. 3623):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 10 febbraio 2003 con pareri delle commissioni: I, II, IV, V, VI, XII, XIV.

Esaminato dalla III commissione, il 26 febbraio 2003, e 9 aprile 2003.

Esaminato in aula il 26 maggio 2003 e approvato con modificazioni il 28 maggio 2003.

Senato della Repubblica: (atto n. 1442-B):

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 17 giugno 2003 con parere della commissione 5ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 17 e 18 giugno 2003.

Relazione presentata il 25 giugno 2003 (atto n. 1442-C - relatore sen. PELLICINI).

Esaminato in aula e approvato il 24 luglio 2003.

03G0276

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 luglio 2003.

Disciplina del contingente dei volontari da avviare all'estero e delle iniziative di servizio civile nazionale in occasione del semestre di presidenza italiana dell'Unione europea.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina della attività di Governo ed ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;

Vista la legge 6 marzo 2001, n. 64 e, in particolare, l'art. 9 che definisce le ipotesi e le modalità di svolgimento del servizio civile nazionale all'estero;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77;

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)»;

Visto l'art. 9 della legge 8 luglio 1998, n. 230, così come integrato dall'art. 2 del decreto-legge 16 settembre 1999, n. 324, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 1999, n. 424, ed in particolare i commi 2-*bis*, 2-*ter* e 2-*quater* nonché il comma 5 del medesimo art. 9 che attribuisce all'Ufficio nazionale per il servizio civile la determinazione annuale del contingente di servizio civile da svolgere all'estero;

Visto l'art. 6 della legge 6 marzo 2001, n. 64, che demanda al Presidente del Consiglio dei Ministri la determinazione, con decreto da adottarsi ai sensi dell'art. 9, comma 2-*quater* della legge 8 luglio 1998, n. 230, della consistenza del contingente dei giovani ammessi al servizio civile, nel periodo transitorio di cui all'art. 4 della medesima legge 6 marzo 2001, n. 64;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2003 che determina, per l'anno 2003, la consistenza massima dei giovani ammessi al servizio civile ai sensi dell'art. 6, comma 1, della legge n. 64 del 2001, ivi compresi quelli all'estero;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 agosto 2001, recante la «Determinazione del contingente dei giovani ammessi al servizio civile ai sensi dell'art. 6, comma 1, della legge 6 marzo 2001, n. 64, e ulteriori disposizioni relative al rispettivo trattamento giuridico ed economico ed al connesso programma di verifiche»;

Visto il regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, recante «Indennità al personale dell'amministrazione dello Stato incaricato di missione all'estero» e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 2 aprile 1999, recante «Trattamento di missione all'estero del personale statale, civile e militare, delle università e della scuola. Determinazione delle diarie in euro»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 9 agosto 2001, con il quale il Ministro per i rapporti con il Parlamento è stato delegato ad esercitare i poteri attribuiti al Presidente del Consiglio dei Ministri dalle leggi 8 luglio 1998, n. 230, e 6 marzo 2001, n. 64;

Considerato che dal 10 luglio 2003 l'Italia ha assunto, per un semestre, la presidenza dell'Unione europea;

Considerato che tra le iniziative finalizzate a valorizzare l'immagine dell'Italia in occasione del semestre di presidenza italiana dell'Unione europea concorre anche la realizzazione di progetti di servizio civile nazionale all'estero, sia nei Paesi dell'Unione europea sia in quelli candidati a farne parte;

Considerato che nel periodo di presidenza italiana dell'Unione europea si terrà un incontro dedicato al servizio civile, con il coinvolgimento anche degli enti pubblici e privati a livello nazionale ed europeo;

Ritenuto opportuno intensificare i contatti in ambito europeo, sia nell'ambito dei Paesi membri che in quelli in via di adesione, al fine di promuovere un tavolo di confronto dedicato alle diverse esperienze di servizio civile su scala europea;

Rilevata l'esigenza di consentire agli enti ed organizzazioni di servizio civile in Italia di operare insieme e costruire partenariati europei attraverso la realizzazione di progetti all'estero;

Rilevata al contempo l'opportunità di sviluppare la dimensione europea del servizio civile, offrendo ai giovani la possibilità di acquisire esperienza su un piano più ampio, quello europeo, e di migliorare ed apprendere specifiche competenze professionali attraverso la partecipazione a progetti di servizio civile all'estero;

Tenuto conto delle difficoltà organizzative e gestionali connesse alla piena attuazione, organizzazione e svolgimento del servizio civile fuori del territorio nazionale;

Rilevato che per poter avviare con urgenza, entro il 31 dicembre 2003, progetti di servizio civile nei Paesi dell'Unione europea ed in quelli in via di adesione, occorre conseguire una più funzionale organizzazione, anche adeguando sotto l'aspetto della tempestività le procedure per la presentazione, l'approvazione e l'avvio dei progetti;

Ravvisata pertanto l'esigenza di adottare una serie di disposizioni volte ad incentivare la realizzazione dei progetti di servizio civile all'estero, ottimizzando la capacità organizzativa degli enti ed adeguando anche sotto l'aspetto economico, sia per i giovani, sia per gli enti che li impiegano, i contributi volti a fronteggiare i maggiori oneri connessi allo svolgimento del servizio civile all'estero;

Ritenuto necessario aumentare il contingente dei volontari da impiegare all'estero per l'anno 2003;

Decreta:

Art. 1.

Contingente dei volontari all'estero

1. Fermo restando il numero di volontari da impiegare in Italia, il contingente dei giovani da impiegare per l'anno 2003 in attività di servizio civile all'estero, individuato dall'art. 6, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2003, è elevato da 200 a 400 unità.

Art. 2.

Organizzazione

1. Nel semestre di presidenza italiana dell'Unione europea, l'Ufficio nazionale per il servizio civile promuove l'organizzazione, l'attuazione e lo svolgimento del servizio civile nei Paesi dell'Unione europea ed in quelli candidati a far parte dell'Unione medesima.

2. I progetti di servizio civile nei Paesi dell'Unione europea ed in quelli in via di adesione sono approvati dall'Ufficio medesimo che, con provvedimento del direttore generale:

a) fissa i criteri per la redazione, la presentazione e la selezione dei progetti;

b) definisce le modalità di partecipazione e di avvio dei volontari e l'articolazione dello svolgimento del periodo di servizio civile all'estero;

c) stabilisce i limiti di spesa per le attività di progettazione, organizzazione e gestione dei progetti avviati nei Paesi dell'Unione europea ed in quelli candidati a far parte dell'Unione medesima;

d) stabilisce i limiti di spesa per il trattamento di missione, per le spese di viaggio, di vitto ed alloggio dei volontari.

Art. 3.

Norme finanziarie

1. Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in relazione al trattamento economico dei volontari, l'Ufficio determina, nei limiti delle disponibilità finanziarie del Fondo nazionale per il servizio civile, la quantificazione del trattamento di missione, dei contributi a copertura delle spese di viaggio, di vitto ed alloggio dei volontari, tenendo conto dei Paesi di destinazione e delle caratteristiche specifiche dei progetti.

2. L'Ufficio, nei limiti delle disponibilità finanziarie del Fondo nazionale per il servizio civile, determina altresì i contributi per la progettazione, l'organizzazione e la gestione dei progetti di servizio civile avviati all'estero entro il periodo di presidenza italiana dell'Unione europea.

Roma, 17 luglio 2003

p. *Il Presidente:* GIOVANARDI

Registrato alla Corte dei conti il 6 agosto 2003
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 9 foglio n. 357

03A10124

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 16 luglio 2003.

Modifiche alla struttura organizzativa del Dipartimento del Tesoro.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e le sue successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, l'art. 17 che, al comma 4-*bis*, lettera *e)*, prevede che con decreti ministeriali di natura non regolamentare si definiscono i compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigeriziali generali dei Ministeri;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e, in particolare, l'art. 13 che detta disposizioni sull'adozione di regolamenti per l'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri;

Visto il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, di attuazione della delega legislativa per l'unificazione dei Ministeri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica che, all'art. 9, rinvia alle procedure indicate nell'art. 13 della legge 15 marzo 1997, n. 59, per l'organizzazione e la disciplina degli uffici del Ministero unificato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, recante attribuzioni dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nonché disposizioni in materia di organizzazione e di personale a norma dell'art. 7, comma 3, della legge 3 aprile 1997, n. 94;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, di approvazione del regolamento concernente le articolazioni organizzative dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica dell'8 giugno 1999 (pubblicato nel supplemento n. 124 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 152 del 1° luglio 1999) con il quale stato determinato il riassetto organizzativo dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare gli articoli 23 e 55, comma 3;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, come modificato dal decreto legislativo 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 254 del 31 ottobre 2001) con il quale sono state apportate modifiche alla struttura organizzativa dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Su proposta del Direttore generale del tesoro e del Capo del Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi del tesoro;

Sentite le Organizzazioni sindacali

Ritenuto, nelle more della definizione della struttura del Ministero dell'economia e delle finanze, di modificare gli assetti organizzativi di alcuni Uffici del Dipartimento del tesoro per assicurare una migliore loro funzionalità, adottando un altro decreto ministeriale ai sensi del citato art. 17, comma 4-*bis*, lettera *e)* della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto dei principi di invarianza della spesa di cui all'art. 10 del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430;

Decreta:

Art. 1.

Riferimenti e abbreviazioni

1. Il presente decreto, nelle more della definizione della struttura organizzativa del Ministero dell'economia e delle finanze, modifica e integra la struttura e le competenze dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica così come determinati dai decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica indicati nel seguente comma.

2. I sotto elencati decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del Ministro dell'economia e delle finanze sono di seguito indicati con le abbreviazioni a fianco di ciascuno specificate:

a) decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 8 giugno 1999 (pubblicato nel supplemento ordinario n. 124 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 152 del 1° luglio 1999), di seguito denominato decreto ministeriale 8 giugno 1999;

b) decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 133 dell'11 giugno 2001), di seguito denominato decreto ministeriale 19 dicembre 2000;

c) decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2001 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 121 del 26 maggio 2001), di seguito denominato decreto ministeriale 15 maggio 2001;

d) decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 254 del 31 ottobre 2001), di seguito denominato decreto ministeriale 25 luglio 2001.

Art. 2.

Dipartimento del Tesoro

1. All'art. 1 del decreto ministeriale 8 giugno 1999, al punto 1.1 (come, da ultimo, sostituito dall'art. 2, comma 2, del decreto ministeriale 25 luglio 2001) le competenze dell'Ufficio II della Direzione I sono sostituite come segue:

«Ufficio II - Previsione del fabbisogno di cassa e dell'indebitamento del settore statale - monitoraggio della situazione giornaliera di cassa delle Tesorerie provinciali e del conto disponibilità del Tesoro - Analisi degli andamenti dei flussi di cassa e dei conti pubblici - Verifica mensile della compatibilità dell'andamento del fabbisogno e dell'indebitamento del settore statale con gli obiettivi indicati nei documenti programnmatici - Pre-consuntivo del fabbisogno mensile ed annuale - Partecipazione alla stesura dei Documenti programmatici ed al Programma di stabilità, per quanto attiene alla finanza pubblica - Partecipazione agli incontri con i rappresentanti della Commissione europea, dell'OCSE, del FMI ed altre istituzioni estere per la trattazione e l'analisi degli andamenti della finanza pubblica - Partecipazione alla presentazione economica dell'Italia alle Agenzie di rating.».

2. All'art. 1 del decreto ministeriale 8 giugno 1999, al punto 1.2 (come, da ultimo, sostituito dall'art. 1, comma 4, del decreto ministeriale 19 dicembre 2000) le competenze degli Uffici I, III, IV, IX, X, XIII e XIV della Direzione II sono sostituite come segue:

«Ufficio I - Adempimenti giuridico-contabili connessi al regolamento ed al pagamento delle operazioni di indebitamento sui mercati internazionali e delle operazioni derivate - Monitoraggio sull'alienazione del patrimonio immobiliare della P.A. nonché dei flussi derivanti dalle operazioni di cartolarizzazione gestite dal Tesoro - Rapporti con le Società di cartolarizzazione e con gli enti pubblici coinvolti nelle operazioni di cartolarizzazione realizzate dal Tesoro.»;

«Ufficio III - Analisi dei problemi inerenti alla gestione del debito emesso sui mercati finanziari internazionali ed al funzionamento degli stessi - Attività di emissione sui mercati internazionali - Operazioni finanziarie volte alla ristrutturazione ottimale delle passività del Tesoro - Analisi e determinazione delle caratteristiche finanziarie dei titoli emessi in attuazione delle operazioni di cartolarizzazione gestite dal Tesoro e copertura del relativo rischio finanziario - Rapporti con gli investitori internazionali.»;

«Ufficio IV - Coordinamento delle attività di raccolta e delle operazioni finanziarie degli Enti pubblici, Enti territoriali e società, all'interno e all'estero, con o senza garanzie dello Stato - Monitoraggio dell'indebitamento degli enti facenti parte della Pubblica amministrazione, ai fini della predisposizione di statistiche esaustive del debito consolidato della P.A., valide per la definizione del corrispondente parametro di Maastricht ed il rispetto dei criteri di convergenza nell'ambito del Patto di stabilità.»;

«Ufficio IX - Studio e consulenza sulle tematiche dei mercati finanziari internazionali - Monitoraggio dei rischi finanziari e di credito derivanti dall'attività di indebitamento e di ristrutturazione del portafoglio di passività della Repubblica - Rapporti con le agenzie per la valutazione del merito di credito della Repubblica e degli Enti pubblici - Partecipazione a gruppi di lavoro interistituzionali e rappresentanza esterna in sostituzione del Capo della Direzione»;

«Ufficio X - Affari generali e contenzioso nelle materie di competenza della Direzione - Attività di supporto per l'esercizio delle funzioni attribuite al Capo della direzione - Segreteria del Capo della direzione - Consulenza, studio e coordinamento giuridico-amministrativo dell'attività della Direzione - Elaborazione e diffusione delle direttive di coordinamento. Programmazione strategica delle attività, verifica degli obiettivi degli uffici della Direzione - Proposte di organizzazione e ripartizione delle risorse disponibili tra gli uffici - Consulenza e adeguamento normativo riguardante le materie di competenza della Direzione - Rapporti con gli organi di controllo; rapporti con gli uffici del Gabinetto del Ministro, Ufficio legislativo e Ufficio di controllo interno - Partecipazione a gruppi di lavoro a livello interistituzionale e rappresentanza esterna in sostituzione del Capo della Direzione»;

«Ufficio XIII - Custodia e gestione dell'argento per la monetazione ed altri valori - Operazioni di rimborso di titoli che non possono essere pagati direttamente dalla Banca d'Italia - Adempimenti riguardanti le operazioni in corso sui titoli di debito pubblico al portatore e nominativi - Esame e controllo del debito dematerializzato e relativa contabilità - Adempimenti conseguenti alla chiusura della Tesoreria centrale - Catalogazione, archiviazione di tutti i documenti connessi al controllo successivo della Corte dei Conti»;

«Ufficio XIV - Controllo sulla gestione dell'argento ed altri valori - Controllo contabile dei pagamenti sui titoli di Stato effettuati dalle Tesorerie provinciali in conto interessi e in conto capitale - Adempimenti conseguenti a denunce di smarrimento, distruzione o sottrazione dei titoli di Stato e provvedimenti relativi al pagamento di detti titoli in applicazione della legge n. 313/1993 - Gestione degli schedari. Gestione dell'Ufficio ricevimento.».

3. All'art. 1 del decreto ministeriale 8 giugno 1999, al punto 1.3 (come, modificato. dall'art. 1, comma 5, del decreto ministeriale 19 dicembre 2000 e dall'art. 1 del decreto ministeriale 15 maggio 2001) le competenze degli Uffici I, II, V, VI, VII, IX, XI e XII della Direzione III sono sostituite come segue:

«Ufficio I - Affari generali e segreteria del capo della direzione - Attività di supporto per l'esercizio delle funzioni attribuite al capo della direzione - Consulenza giuridica nelle materie di competenza della direzione e coordinamento delle interrogazioni parlamentari e delle proposte normative generali - Coordinamento delle attività concernenti l'organizzazione e la gestione del personale della direzione - Coordinamento della predisposizione del budget della direzione - Aggiornamento documentazione sito internet nella parte di competenza della direzione.»;

«Ufficio II - Analisi del sistema monetario e finanziario internazionale - Problematiche connesse alla stabilità e alla cooperazione finanziaria internazionale. Ruolo delle istituzioni finanziarie internazionali - Analisi delle principali economie emergenti - Preparazione

e coordinamento dei lavori di supporto per le attività connesse al gruppo dei sette/otto, al gruppo dei dieci, al gruppo dei venti e altri comitati.»;

«Ufficio V - Evoluzione e struttura dei mercati valutari internazionali - Funzionamento del sistema europeo dei cambi - Adesione di nuove valute allo SME - politica del cambio dell'euro con il dollaro e lo yen - politiche economiche e del cambio degli altri Paesi europei di prossima adesione - Politiche economiche dei principali Paesi industriali, non europei - Coordinamento e preparazione delle riunioni del WP3 dell'OCSE.»;

«Ufficio VI - Analisi delle politiche e delle strutture economiche dei Paesi dell'Unione europea - Compatibilità delle politiche economiche nazionali rispetto al processo di integrazione europea e al funzionamento dell'UEM.»;

«Ufficio VII - Rapporti istituzionali con l'Unione europea - Rapporti con la Banca centrale europea - Questioni istituzionali relative all'assetto degli organi decisionali in campo economico-finanziario - Raccordo con il competente Ispettorato del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato per quanto concerne le problematiche connesse al bilancio dell'Unione europea - Implicazioni economiche e istituzionali del processo di ampliamento dell'Unione europea.».

«Ufficio IX - Questioni internazionali relative al debito - Club di Parigi - Rapporti con le altre amministrazioni dello Stato, enti, organismi italiani e stranieri per quanto attiene alle tematiche sopra richiamate ed agli accordi bilaterali di consolidamento e rifinanziamento del debito - Questioni inerenti all'assicurazione ed al finanziamento dei crediti all'esportazione ed al processo di internazionalizzazione delle imprese nazionali - Rapporti con la SACE, la SIMEST e il Mediocredito centrale nelle materie innanzidette - Relazioni finanziarie a carattere bilaterale (Accordi internazionali sulla protezione e promozione degli investimenti italiani all'estero) - Accordi di cooperazione tecnica, economica, finanziaria ed industriale con Paesi non membri dell'Unione europea.»;

«Ufficio XI - Cooperazione allo sviluppo - Esame e studio delle tematiche e politiche dell'aiuto allo sviluppo trattate in sede nazionale e internazionale (OCSE-DAC, Unione europea, Nazioni unite e fori informali. Cooperazione allo sviluppo bilaterale: preparazione e partecipazione al Comitato direzionale per la cooperazione allo sviluppo; crediti d'aiuto: notifica, decretazione e controllo; attuazione degli accordi di ristrutturazione, conversione e cancellazione dei crediti d'aiuto; sorveglianza sul Fondo rotativo (legge n. 227/1977 e legge n. 49/1987); statistiche e dati relativi all'APS italiano - Cooperazione allo sviluppo in sede UE: Comitati Fondo europeo di sviluppo (FES) e ACP-FIN; Comitati MED e ALA.»;

«Ufficio XII - Rapporti istituzionali con la Banca europea per gli investimenti (BEI) e preparazione dei lavori dei relativi organi deliberativi - Adempimenti connessi con l'attuazione della legge n. 185/1990 (armamenti) - Questioni relative ai Paesi del Mediterraneo e dei Balcani.»;

«Ufficio XIII - Ufficio Centrale Antifalsificazione dei Mezzi di Pagamento (U.C.A.M.P.) - Analisi e monitoraggio dei dati tecnici e statistici e delle informazioni concernenti la falsificazione dell'euro nonché di tutti gii altri mezzi di pagamento diversi dal contante, per le finalità di cui al regolamento (CE) n. 1338/2001 del Consiglio del 28 giugno 2001 e per le valutazioni dell'impatto economico e finanziario - Raccordo con le autorità nazionali ed estere competenti - Promozione e coordinamento di iniziative di formazione - L'Ufficio si articola in due aree: «Area di cooperazione» con le autorità competenti, per la ricezione e la gestione dei dati e delle informazioni, a cui è preposto un ufficiale della Guardia di Finanza; «Area economico-finanziaria» per lo studio, l'analisi e la rielaborazione statistica dei dati e delle informazioni, a cui è preposto un funzionario amministrativo.»;

4. All'art. 1 del decreto ministeriale 8 giugno 1999, il punto 1.5 (come, modificato dall'art. 1, comma 7, del decreto ministeriale 19 dicembre 2000), concernente la Direzione V, è sostituito come segue: «1.5 La Direzione V del Dipartimento del tesoro «Valutario, antiriciclaggio ed antiusura», è articolata negli uffici dirigenziali di seguito indicati con le relative attribuzioni:

«Ufficio I - Affari generali - Organizzazione dei servizi comuni della Direzione - Gestione del personale addetto a tali servizi - Budget della Direzione - Segreteria del Capo della direzione - Rapporti con lo SDAG e con l'Ufficio di controllo di gestione dipartimentale - Stato di previsione e conto consuntivo delle entrate del Tesoro - Entrate del Capo X - Trattazione della residua materia dei danni di guerra - Rimborso rendite ad enti previdenziali.»;

«Ufficio II - Ricezione delle segnalazioni concernenti ipotesi di infrazioni della normativa antiriciclaggio e delle norme sugli embarghi - Acquisizione dei contesti valutari pervenuti dall'Ufficio italiano dei cambi (UIC) - Inserimento dei dati nel Sistema informatico della Direzione - Contestazione della violazione e notifica ai soggetti ritenuti responsabili.»;

«Ufficio III - Esame e valutazione delle ipotesi di violazione in materia valutaria - Presentazione della relazione alla Commissione consultiva - Esame e valutazione dei pareri della Commissione consultiva e proposta di definizione dei contesti - Predisposizione dei relativi provvedimenti. Ufficio di segreteria della Commissione per l'assegnazione dei contributi previsti dall'art. 15 della legge 7 marzo 1996, n. 108 (fondo antiusura) - Tenuta dell'Albo delle Fondazioni e delle associazioni riconosciute per la prevenzione del fenomeno dell'usura. Esame dei requisiti di legge delle richieste di iscrizione - Cancellazione in seguito alla perdita dei requisiti - Predisposizione dei decreti di classificazione delle operazioni di finanziamento e di rilevazione dei tassi effettivi globali medi, ai sensi dell'art. 2 della legge 7 marzo 1996, n. 108.»;

«Ufficio IV - Esame delle violazioni in materia di riciclaggio contestate agli interessati; esame delle deduzioni dei soggetti incolpati e audizione degli stessi - Istruzione dei procedimenti sanzionatori delle violazioni. della normativa antiriciclaggio e presentazione della relazione alla Commissione consultiva - Esame e valutazione del parere della Commissione consultiva e proposta di definizione dei contesti e relativa motivazione - Predisposizione dei relativi provvedimenti -

Adempimenti connessi in materia di interruzione della prescrizione e di insinuazione nelle procedure fallimentari al fine di preservare i crediti dell'amministrazione.»;

«Ufficio V - Istruzione dei procedimenti sanzionatori a seguito di violazioni in materia di embarghi e presentazione della relazione alla Commissione consultiva - Esame e valutazione del parere della Commissione consultiva e proposta di definizione dei contesti e relativa motivazione - Predisposizione dei relativi provvedimenti - Accordi internazionali di carattere finanziario sulle sanzioni relative agli embarghi ONU e Unione europea - Coordinamento con le altre amministrazioni competenti per definire linee d'azione omogenee su tale tema - Segreteria tecnica del Comitato di sicurezza finanziaria - Preparazione dei lavori del comitato - Azione internazionale di lotta al finanziamento del terrorismo - Partecipazione ai lavori del Gruppo G7/G8 di esperti sul finanziamento del terrorismo.»;

«Ufficio VI - Notifica dei provvedimenti sanzionatoti in materia di riciclaggio, valutario e embarghi - Vigilanza sull'effettivo versamento delle somme corrisposte a titolo di oblazione automatica e di sanzioni irrogate, e acquisizione delle quietanze relative - Pagamento del premio agli scopritori di infrazioni valutarie - Predisposizione dei decreti di annullamento, revoca o modifica di provvedimenti precedentemente adottati - Adempimenti connessi con la custodia, il realizzo e la restituzione dei valori sequestrati - Adempimenti connessi alla riscossione dei crediti erariali in materia e insinuazioni nelle procedure fallimentari a seguito dell'emanazione del decreto - Tenuta dell'elenco dei mediatori e consulenti creditizi - Emanazione del provvedimento di cancellazione previa verifica della perdita dei requisiti.»;

«Ufficio VII - Esame dei ricorsi di opposizione ad ordinanze ingiuntive in materia valutaria, di embarghi e di antiriciclaggio, promossi contro il Ministero dell'economia e delle finanze avanti ai Tribunali e conseguente studio della controversia e predisposizione di memorie di costituzione per la difesa dell'Amministrazione - Rappresentanza e difesa del Ministero dell'economia e delle finanze nelle cause pendenti avanti ai Tribunali, con costituzione in giudizio a mezzo di avvocati dell'Ufficio - Esame delle problematiche di ordine giuridico sollevate dagli uffici della Direzione nell'espletamento delle rispettive materie di competenza e collaborazione con questi ultimi per la risoluzione delle stesse - Studio e predisposizione di provvedimenti normativi nelle materie di competenza della Direzione.»;

«Ufficio VIII - Azione internazionale di prevenzione dei reati finanziari - Partecipazione ai lavori del Gruppo G7 di esperti sui reati finanziari - Preparazione della discussione tra i Ministri finanziari del G7/G8 sul tema della lotta ai reati finanziari - Contributi alla discussione G8 (Esteri, interno e giustizia) sui temi finanziari collegati con la criminalità organizzata - Partecipazione ai lavori del Gruppo d'azione finanziaria internazionale contro il riciclaggio di denaro (GAFI) e direzione della delegazione italiana - Coordinamento delle altre amministrazioni facenti parte della delegazione italiana per la preparazione della posizione italiana - Partecipazione ai lavori comunitari in tema di riciclaggio di denaro - Negoziati per le direttive comunitarie contro il riciclaggio di denaro - Lavori del Gruppo di contatto comunitario sui temi del riciclaggio - Lavori delle Nazioni Unite in tema di riciclaggio di denaro e altri reati finanziari.».

5. Al punto 1.8 del decreto ministeriale 8 giugno 1999 (come sostituito dall'art 1, comma 11, del decreto ministeriale 19 dicembre 2000 e successivamente modificato dall'art. 1, comma 3, del decreto ministeriale 15 maggio 2001 e dall'art, 2, comma 9, del decreto ministeriale 25 luglio 2001), concernente il Servizio ispettivo centrale del Dipartimento del tesoro, le parole tra parentesi che seguono l'espressione «Ufficio ispettivo centrale» sono sostituite dalle seguenti «(otto unità dirigenziali finalizzate a verifiche di particolare complessità).».

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per la registrazione.

Roma, 16 luglio 2003

Il Ministro: TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 4 agosto 2003
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 256

03A10134

DECRETO 21 luglio 2003.

Modifiche alla struttura organizzativa del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e le sue successive modificazioni ed integrazioni e, in particolare, l'art. 17 che, al comma 4-*bis*, lettera *c)*, prevede che con decreti ministeriali di natura non regolamentare si definiscono i compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali dei Ministeri;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e, in particolare, l'art. 13 che detta disposizioni sull'adozione di regolamenti per l'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri;

Visto il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, di attuazione della delega legislativa per l'unificazione dei Ministeri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica che, all'art. 9, rinvia alle procedure indicate nell'art. 13 della legge 15 marzo 1997, n. 59, per l'organizzazione e la disciplina degli uffici del Ministero unificato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, recante attribuzioni dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nonché disposizioni in materia di organizzazione e di personale a norma dell'art. 7, comma 3, della legge 3 aprile 1997, n. 94;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, di approvazione del regolamento concernente le articolazioni organizzative dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica dell'8 giugno 1999 (pubblicato nel supplemento n. 124 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 152 del 1° luglio 1999) con il quale è stato determinato il riassetto organizzativo dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare gli articoli 23 e 55, comma 3;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 133 dell'11 giugno 2001) con il quale sono state apportate, tra l'altro, modifiche alla struttura organizzativa del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, originariamente determinata con il citato decreto ministeriale 8 giugno 1999;

Visto il decreto-legge 6 settembre 2002, n. 194, convertito in legge 31 ottobre 2002, n. 246, che, all'art. 1, comma 8, prevede che le Ragionerie provinciali dello Stato provvedono esclusivamente ai compiti di controllo e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica e dipendono organicamente e funzionalmente dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;

Su proposta del Ragioniere generale dello Stato e del capo del Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi del tesoro;

Sentite le Organizzazioni sindacali;

Ritenuto, nelle more della definizione della struttura del Ministero dell'economia e delle finanze, di modificare l'assetto organizzativo degli uffici di diretta collaborazione con il Ragioniere generale dello Stato e del Servizio dipartimentale per gli affari generali, il personale e la qualità dei processi e dell'organizzazione del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato per assicurare una piena funzionalità dello stesso Dipartimento rispetto ai compiti previsti dal citato decreto-legge n. 194/2002, adottando un altro decreto ministeriale ai sensi del citato art. 17, comma 4-*bis*, lettera *e)* della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto dei principi di invarianza della spesa di cui all'art. 10 del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430;

Decreta:

Art. 1.

Riferimenti e abbreviazioni

1. Il presente decreto, nelle more della definizione della struttura organizzativa del Ministero dell'economia e delle finanze, modifica e integra la struttura e le competenze dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica così come determinati dai decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica indicati nel seguente comma;

2. I sotto elencati decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono di seguito indicati con le abbreviazioni a fianco di ciascuno specificate:

a) decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 8 giugno 1999 (pubblicato nel supplemento ordinario n. 124 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 152 del 1° luglio 1999), di seguito denominato decreto ministeriale 8 giugno 1999;

b) decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 133 dell'11 giugno 2001), di seguito denominato decreto ministeriale 19 dicembre 2000.

Art. 2.

Dipartimento della ragioneria generale dello Stato

1. All'art. 2 del decreto ministeriale 8 giugno 1999 (come integrato dall'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 19 dicembre 2000) il punto 2.0, relativo agli uffici di diretta collaborazione con il Ragioniere generale dello Stato, è integrato con l'inserimento delle seguenti lettere:

«*c)* Ufficio per la definizione dei criteri per l'efficace controllo e di monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica.

Ufficio dirigenziale non generale di supporto al Ragioniere generale dello Stato per l'esercizio dei poteri di coordinamento nelle seguenti attività svolte dagli uffici di livello dirigenziale generale del Dipartimento: definizione dei criteri per l'efficace controllo e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica; rilevazione degli scostamenti rispetto agli obiettivi programmatici e proposizione dei possibili interventi di rientro (legge n. 246/2002); predisposizione, per quanto di competenza del Dipartimento, degli elementi necessari per la redazione dei documenti di finanza pubblica; previsioni annue dei flussi di cassa del settore statale e del settore pubblico, nonché dell'indebitamento netto del conto delle Amministrazioni pubbliche».

d) Ufficio per il coordinamento ed il monitoraggio dei progetti trasversali.

Ufficio dirigenziale non generale per l'attività di monitoraggio dei progetti afferenti la competenza di più Ispettorati o Uffici dirigenziali generali nell'ambito degli obiettivi programmatici del Dipartimento e di supporto al relativo coordinamento del Ragioniere generale dello Stato. Formulazione di indirizzi metodo logici e attività di supporto per referenti dei progetti. Monitoraggio su tempi, risorse, costi e qualità.».

2. All'art. 2 del decreto ministeriale 8 giugno 1999 (come integrato dall'art. 2, comma 2, del decreto ministeriale 19 dicembre 2000), al punto 2.1, le competenze

dell'Ufficio I del Servizio dipartimentale per gli affari generali e la qualità dei processi e dell'organizzazione sono rideterminate come segue:

«Ufficio I - Affari generali e segreteria del direttore del servizio - relazioni sindacali del Dipartimento - mobilità interna al Dipartimento».

3. All'art. 2 del decreto ministeriale 8 giugno 1999 (come integrato dall'art. 2, comma 2, del decreto ministeriale 19 dicembre 2000), al punto 2.1, dopo l'Ufficio IV del Servizio dipartimentale per gli affari generali, il personale e la qualità dei processi e dell'organizzazione è aggiunto il seguente:

«Ufficio V - Coordinamento delle attività volte all'individuazione degli obiettivi e dei programmi del Dipartimento e cooperazione alla valutazione dei risultati conseguiti dai dirigenti - rapporti con gli Uffici di diretta collaborazione con il Ministro e con il servizio di controllo interno - trattazione, in rappresentanza del dipartimento, delle problematiche di competenza della conferenza generale per le politiche del personale - proposte di modifiche organizzative e gestionali relative al dipartimento - coordinamento delle attività dipartimentali in materia di conferimento di incarichi dirigenziali».

4. All'art. 2 del decreto ministeriale 8 giugno 1999, al punto 2.13 (come modificato dall'art. 2, comma 12, del decreto ministeriale 19 dicembre 2000), sono soppressi gli Uffici IV e V dell'Ufficio centrale di bilancio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

5. All'art. 2 del decreto ministeriale 8 giugno 1999, al punto 2.13, è soppresso l'Ufficio VII dell'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero delle finanze.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per la registrazione.

Roma, 21 luglio 2003

Il Ministro: TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 1º agosto 2003
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 245

03A10135

DECRETO 7 agosto 2003.

Determinazione forfettaria della base imponibile per l'applicazione dell'imposta sugli intrattenimenti e dei tributi ad essa eventualmente connessi, derivanti dall'utilizzazione degli apparecchi meccanici o elettromeccanici da divertimento ed intrattenimento.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 3 agosto 1998, n. 288, con cui il Governo è stato delegato alla revisione della disciplina concernente l'imposta sugli spettacoli e l'imposta unica di cui alla legge 22 dicembre 1951, n. 1379;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, istitutivo dell'imposta sugli intrattenimenti;

Visto l'art. 22 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e successive modificazioni concernente, tra l'altro, misure di contrasto dell'uso illegale di apparecchi e congegni da divertimento ed intrattenimento, nonché il recupero del fenomeno dell'evasione fiscale connesso all'utilizzo di tali apparecchi e congegni;

Visto, in particolare, l'art. 14-*bis*, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, come sostituito dal comma 4 del citato articolo 22 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che prevede, tra l'altro, la facoltà del Ministero dell'economia e delle finanze di stabilire annualmente, con apposito decreto, la misura forfettaria della base imponibile per gli apparecchi meccanici o elettromeccanici, in relazione alle caratteristiche tecniche degli apparecchi medesimi;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 18 luglio 2003, concernente la riscossione delle entrate di competenza dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Considerata la necessità di rideterminare la base imponibile forfettaria necessaria per il calcolo dell'imposta sugli intrattenimenti cui sono assoggettati gli apparecchi meccanici o elettromeccanici di cui al predetto art. 14-*bis*, comma 5;

Decreta:

Art. 1.

Ambito di applicazione del decreto

1. Il presente decreto ha per oggetto la determinazione forfettaria della base imponibile per l'applicazione dell'imposta sugli intrattenimenti e dei tributi ad essa eventualmente connessi, derivanti dall'utilizzazione degli apparecchi meccanici o elettromeccanici da divertimento ed intrattenimento di cui al successivo art. 2, per l'anno 2003.

2. Ai fini del presente decreto, il soggetto passivo d'imposta è il gestore, cioè colui che esercita un'attività organizzata diretta alla distribuzione, installazione e gestione economica di apparecchi meccanici o elettromeccanici da divertimento ed intrattenimento presso luoghi pubblici o aperti al pubblico ovvero in circoli o associazioni di qualunque specie, dallo stesso posseduti a qualunque titolo.

Art. 2.

Base imponibile

1. La base imponibile degli apparecchi meccanici o elettromeccanici di cui all'art. 14-*bis*, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre

1972, n. 640, come modificato dall'art. 22, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è determinata per l'anno 2003 nelle seguenti misure:

Categoria di appartenenza	Collocazione tipologia	Imponibile forfettario
AM1	Biliardo e apparecchi similari attivabili a moneta o gettone, ovvero affittati a tempo	€ 3500,00
AM2	Elettrogrammofono e apparecchi similari attivabili a moneta o gettone	€ 300,00
AM3	Apparecchi meccanici attivabili a moneta o gettone, ovvero affittati a tempo: *calcio balilla – bigliardini e apparecchi similari*	€ 270,00
AM4	Apparecchi elettromeccanici attivabili a moneta o gettone, ovvero affittati a tempo: *flipper - gioco al gettone azionato da ruspe – gioco elettromeccanico dei dardi e apparecchi similari*	€ 800,00
AM5	Apparecchi meccanici e/o elettromeccanici per bambini attivabili a moneta o gettone, ovvero affittati a tempo: *congegno a vibrazione tipo "Kiddie rides" e apparecchi similari*	€ 280,00

2. Per gli apparecchi di cui al presente decreto installati stabilmente in sale ricreative delle amministrazioni militari, dei Corpi di polizia e dei Vigili del fuoco, si applicano gli imponibili nella misura ridotta ad un terzo.

3. Per gli apparecchi di cui al presente decreto installati stabilmente in locali ove vengono svolte attività stagionali, si applicano gli imponibili nella misura ridotta alla metà. Ai fini della presente regolamentazione si considerano stagionali le attività svolte in locali che nell'anno cui si riferisce la determinazione forfettaria restano chiusi per almeno sei mesi.

Art. 3.

Modalità di assolvimento dell'imposta

1. Il pagamento dell'imposta sugli intrattenimenti connessa agli apparecchi di cui al presente decreto è effettuato dal gestore in unica soluzione secondo le modalità previste dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 18 luglio 2003, entro il giorno 16 del mese successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto, per l'intero anno cui il pagamento si riferisce, ovvero entro il giorno 16 del mese successivo a quello di prima istallazione dell'apparecchio in ragione della frazione di anno residua.

2. Entro i cinque giorni lavorativi successivi al pagamento dell'imposta di cui al comma precedente, il gestore invia all'Ispettorato compartimentale dei monopoli di Stato nella cui competenza territoriale è la sede legale della società o ditta individuale interessata, il modello di cui all'allegato *A* al presente decreto, debitamente compilato e sottoscritto.

3. L'ispettorato compartimentale, sulla base delle elaborazioni fornite dal sistema informatico centrale, attestanti l'avvenuto pagamento e la congruità dell'imposta versata in relazione a quanto dichiarato dal gestore nel modello suindicato, rilascia per ogni apparecchio dichiarato in funzione della categoria d'appartenenza di cui all'art. 2, una quietanza di pagamento dell'imposta sulla quale risulterà:

a) la denominazione del gestore;

b) il codice fiscale del gestore;

c) la sede legale della società o ditta dichiarata;

d) la categoria di appartenenza dell'apparecchio;

e) l'ammontare dell'imponibile e del tributo assolto.

4. La quietanza di assolvimento dell'imposta di cui al precedente comma è conservata nel luogo ove è installato l'apparecchio per i controlli degli organi competenti. Nelle more del rilascio della quietanza è esibita, in sua vece, copia del modello di dichiarazione (allegato *A* o allegato *B* secondo i casi) inviato all'ispettorato compartimentale competente. Gli organi preposti ai controlli potranno richiedere al gestore l'esibizione dei documenti in suo possesso comprovanti l'avvenuto assolvimento dell'imposta.

5. La quietanza attesta l'esaurimento del rapporto tributario relativo all'imposta sugli intrattenimenti connessa agli apparecchi di cui al presente decreto, anche nei riguardi dell'esercente il locale ove gli apparecchi medesimi sono installati.

Art. 4.

Circolazione degli apparecchi

1. I gestori degli apparecchi di cui all'art. 2, commi 2 e 3, destinatari delle agevolazioni ivi previste, comunicano all'Ispettorato compartimentale dei monopoli di Stato competente per territorio, mediante l'allegato *B* al presente decreto, le eventuali variazioni relative all'installazione degli apparecchi in locali diversi da quelli indicati nei predetti commi 2 e 3, provvedendo al versamento integrativo dell'imposta dovuta calcolata sull'imponibile intero, essendo venute meno le predette agevolazioni.

2. La comunicazione di cui al comma 1 è effettuata dal gestore entro i cinque giorni lavorativi successivi al pagamento dell'imposta, in seguito alla quale viene rilasciata quietanza di assolvimento secondo quanto indicato all'articolo 3, commi 3 e 4, del presente decreto.

Art. 5.

Norme finali

1. Il presente decreto sostituisce il decreto ministeriale 12 aprile 1990 e la relativa regolamentazione.

2. Gli allegati *A* e *B* al presente decreto costituiscono parte integrante del medesimo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 agosto 2003

Il direttore generale: TINO

Registrato alla Corte dei conti il 1º settembre 2003
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 297

ALLEGATO *A*

Apparecchi meccanici o elettromeccanici
Dichiarazione di liquidazione dell'imposta sugli intrattenimenti

(Da compilarsi a cura del gestore)

All'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato
Ispettorato Compartimentale di [1] ________________

LE ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL PRESENTE MODELLO SONO RIPORTATE IN CALCE.

Il sottoscritto, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46, 47, 48 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

Cod. fiscale			
Cognome	Nome	Sesso [2] M F	
Nato a	il		
Residente in Via/Piazza		N° Civico	
CAP	Comune	Provincia (sigla)	Tel.

in qualità di [3]	della [4]		
con sede legale in Via/Piazza		N° Civico	
CAP	Comune	Provincia (sigla)	Tel.
Cod. fiscale [5]	P. IVA [6]		

Dichiara di aver provveduto alla liquidazione dell'imposta sugli intrattenimenti per gli apparecchi di seguito indicati,

per un importo complessivo di € ____________________ ____________________
(in cifre) (in lettere)

n. _______ [7] apparecchi di cui alla categoria **AM1** [8] installati presso attività **cod. 01** [9]
per il periodo di mesi [10]......
n. _______ [7] apparecchi di cui alla categoria **AM1** [8] installati presso attività **cod. 02** [9]
per il periodo di mesi [10]......
n. _______ [7] apparecchi di cui alla categoria **AM1** [8] installati presso attività **cod. 03** [9]
per il periodo di mesi [10]......

n. _______ [7] apparecchi di cui alla categoria **AM2** [8] installati presso attività **cod. 01** [9]
per il periodo di mesi [10]......
n. _______ [7] apparecchi di cui alla categoria **AM2** [8] installati presso attività **cod. 02** [9]
per il periodo di mesi [10]......
n. _______ [7] apparecchi di cui alla categoria **AM2** [8] installati presso attività **cod. 03** [9]
per il periodo di mesi [10]......

n. _______ [7] apparecchi di cui alla categoria **AM3** [8] installati presso attività **cod. 01** [9]
per il periodo di mesi [10]......
n. _______ [7] apparecchi di cui alla categoria **AM3** [8] installati presso attività **cod. 02** [9]
per il periodo di mesi [10]......
n. _______ [7] apparecchi di cui alla categoria **AM3** [8] installati presso attività **cod. 03** [9]
per il periodo di mesi [10]......

n. _______ [7] apparecchi di cui alla categoria **AM4** [8] installati presso attività **cod. 01** [9]
per il periodo di mesi [10]......
n. _______ [7] apparecchi di cui alla categoria **AM4** [8] installati presso attività **cod. 02** [9]
per il periodo di mesi [10]......
n. _______ [7] apparecchi di cui alla categoria **AM4** [8] installati presso attività **cod. 03** [9]
per il periodo di mesi [10]......

n. _______ [7] apparecchi di cui alla categoria **AM5** [8] installati presso attività **cod. 01** [9]
per il periodo di mesi [10]......
n. _______ [7] apparecchi di cui alla categoria **AM5** [8] installati presso attività **cod. 02** [9]
per il periodo di mesi [10]......
n. _______ [7] apparecchi di cui alla categoria **AM5** [8] installati presso attività **cod. 03** [9]
per il periodo di mesi [10]......

Data _____________ Firma

____

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO

NOTE RICHIAMATE NEL MODELLO

(1) Gli indirizzi e i recapiti di posta elettronica degli Ispettorati compartimentali sono evidenziati più avanti

(2) Barrare la casella interessata

(3) Titolare e/o legale rappresentante

(4) Indicare la denominazione della ditta individuale o società, così come registrata in anagrafe tributaria

(5) Il codice fiscale per la ditta individuale o la società è obbligatorio

(6) La partita IVA può essere omessa se è uguale al codice fiscale

(7) Indicare il numero complessivo

(8) La tabella relativa alla categoria d'appartenenza dell'apparecchio, nonché all'imponibile forfettario determinato nel decreto è evidenziata più avanti

(9) **Cod. 01** = installazione degli apparecchi nell'ambito di attività per le quali è previsto l'imponibile forfetario intero

Cod. 02 = installazione degli apparecchi nell'ambito di attività ricreative delle amministrazioni militari, dei corpi di polizia e dei vigili del fuoco, per le quali è previsto l'imponibile forfetario ridotto ad 1/3

Cod. 03 = installazione degli apparecchi nell'ambito di attività stagionali per le quali è previsto l'imponibile forfetario ridotto ad 1/2

(10) Indicare il numero di mesi di utilizzo degli apparecchi afferenti alla categoria indicata solo nel caso di prima installazione; in tale eventualità, infatti, l'imposta determinata sulla base dell'imponibile dovuto (vedi precedente punto 9) è calcolata per il numero di mesi che intercorrono dal mese di prima installazione alla fine dell'anno.
Nel caso in cui si fosse in presenza di apparecchi appartenenti alla medesima categoria, ma installati per la prima volta in mesi diversi, si dovranno compilare più modelli del presente allegato.

INDIRIZZI DEGLI ISPETTORATI COMPARTIMENTALI DEI MONOPOLI DI STATO

(i numeri di telefono e la competenza territoriale in base alla provicia di appartenenza è visibile sul sito internet dell'Amministrazione www.aams.it alla voce "Sedi")

ISPETTORATO di ALESSANDRIA
Via Urbano Rattazzi, 35 - cap: 15100
e-mail: ic.al@aams.it

ISPETTORATO di ANCONA
Via Valle Miano, 30 - cap: 60100
e-mail: ic.an@aams.it

ISPETTORATO di BARI
Viale De Blasio, 20 cap: 70123
e-mail: ic.ba@aams.it

ISPETTORATO di BOLOGNA
Via Riva Reno, 68 cap:40122
e-mail: ic.bo@aams.it

ISPETTORATO di BRESCIA
Via Solferino, 57 cap:25100
e-mail: ic.bs@aams.it

ISPETTORATO di CAGLIARI
Via La Palma, 2 cap: 09126
e-mail: ic.ca@aams.it

ISPETTORATO di COSENZA
Via Montesanto, 116 cap: 87100
e-mail: ic.cs@aams.it

ISPETTORATO di FIRENZE
Via De' Conti, 2/a cap: 50123
e-mail: ic.fi@aams.it

ISPETTORATO di GENOVA
Via A. Cecchi, 15/10 cap: 16129
e-mail: ic.ge@aams.it

ISPETTORATO di MESSINA
Via del Vespro, 53 cap: 98122
e-mail: ic.me@aams.it

ISPETTORATO di MILANO
Via San Marco,32 cap:20121
e-mail: ic.mi@aams.it

ISPETTORATO di NAPOLI
Piazza Nazionale, 94/d cap:80143
e-mail:ic.na@aams.it

ISPETTORATO di PALERMO
Via Generale De Maria, 9 cap:90141
e-mail: ic.pa@aams.it

ISPETTORATO di PARMA
Via Umbria, 9 cap: 43100
e-mail: ic.pr@aams.it

ISPETTORATO di PERUGIA
Via Canali,12 cap:06100
e-mail: ic.pg@aams.it

ISPETTORATO di PESCARA
Via Quarto Dei Mille, 4 cap: 65122
e-mail: ic.pe@aams.it

ISPETTORATO di ROMA
Via F. A. Pigafetta, 22 cap:00154
e-mail: ic.rm@aams.it

ISPETTORATO di SALERNO
Via Silvio Baratta, 108 cap: 84100
e-mail: ic.sa@aams.it

ISPETTORATO di TORINO
Via Governolo, 8/c cap:10128
e-mail: ic.to@aams.it

ISPETTORATO di TRENTO
Vicolo del Vò, 32 cap:38100
e-mail: ic.tn@aams.it

ISPETTORATO di TRIESTE
Via Malaspina, 24 cap: 34147
e-mail: ic.ts@aams.it

ISPETTORATO di UDINE
Via Europa Unita, 101 cap: 33100
e-mail: ic.ud@aams.it

ISPETTORATO di VENEZIA
Sestriere Santa Croce, 360 cap: 30135
e-mail: ic.ve@aams.it

CATEGORIA D'APPARTENENZA DEGLI APPARECCHI E RELATIVO IMPONIBILE FORFETTARIO

Categoria di appartenenza	Collocazione tipologia	Imponibile forfettario
AM1	**Biliardo e apparecchi similari attivabili a moneta o gettone, ovvero affittati a tempo**	**€ 3500,00**
AM2	**Elettrogrammofono e apparecchi similari attivabili a moneta o gettone**	**€ 300,00**
AM3	**Apparecchi meccanici attivabili a moneta o gettone, ovvero affittati a tempo:** **calcio balilla – bigliardini e apparecchi similari**	**€ 270,00**
AM4	**Apparecchi elettromeccanici attivabili a moneta o gettone, ovvero affittati a tempo:** **flipper – gioco al gettone azionato da ruspe – gioco elettromeccanico dei dardi e apparecchi similari**	**€ 800,00**
AM5	**Apparecchi meccanici e/o elettromeccanici per bambini attivabili a moneta o gettone, ovvero affittati a tempo:** **congegno a vibrazione tipo "Kiddie rides" e apparecchi similari**	**€ 280,00**

ALLEGATO *B*

Apparecchi meccanici o elettromeccanici

Dichiarazione di liquidazione integrativa dell'imposta sugli intrattenimenti per variazioni relative all'installazione di apparecchi in locali diversi da quelli indicati nell'art. 2, commi 2 e 3.

(Da compilarsi a cura del gestore)

All'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato
Ispettorato Compartimentale di(1)________________

LE ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL PRESENTE MODELLO SONO RIPORTATE IN CALCE.

Il sottoscritto, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46, 47, 48 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

Cod. fiscale

Cognome | Nome | Sesso(2) M F

Nato a | il

Residente in Via/Piazza | N° Civico

CAP | Comune | Provincia (sigla) | Tel.

in qualità di (3) | della (4)

con sede legale in Via/Piazza | N° Civico

CAP | Comune | Provincia (sigla) | Tel.

Cod. fiscale (5) | P. IVA (6)

Dichiara di aver provveduto alla liquidazione integrativa dell'imposta sugli intrattenimenti per gli apparecchi di seguito indicati,

per un importo complessivo di € ________________ ________________
(in cifre) (in lettere)

Variazioni relative al passaggio di:

n. _______[7] apparecchi di cui alla categoria **AM1**[8] installati presso attività **cod. 02**[9]
n. _______[7] apparecchi di cui alla categoria **AM1**[8] installati presso attività **cod. 03**[9]

n. _______[7] apparecchi di cui alla categoria **AM2**[8] installati presso attività **cod. 02**[9]
n. _______[7] apparecchi di cui alla categoria **AM2**[8] installati presso attività **cod. 03**[9]

n. _______[7] apparecchi di cui alla categoria **AM3**[8] installati presso attività **cod. 02**[9]
n. _______[7] apparecchi di cui alla categoria **AM3**[8] installati presso attività **cod. 03**[9]

n. _______[7] apparecchi di cui alla categoria **AM4**[8] installati presso attività **cod. 02**[9]
n. _______[7] apparecchi di cui alla categoria **AM4**[8] installati presso attività **cod. 03**[9]

n. _______[7] apparecchi di cui alla categoria **AM5**[8] installati presso attività **cod. 02**[9]
n. _______[7] apparecchi di cui alla categoria **AM5**[8] installati presso attività **cod. 03**[9]

alla:

categoria **AM1**[8] installati presso attività **cod. 01**[9] [10]

categoria **AM2**[8] installati presso attività **cod. 01**[9] [10]

categoria **AM3**[8] installati presso attività **cod. 01**[9] [10]

categoria **AM4**[8] installati presso attività **cod. 01**[9] [10]

categoria **AM5**[8] installati presso attività **cod. 01**[9] [10]

Data ______________ Firma

____

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO

(1) Gli indirizzi e i recapiti di posta elettronica degli Ispettorati compartimentali sono evidenziati più avanti

(2) Barrare la casella interessata

(3) Titolare e/o legale rappresentante

(4) Indicare la denominazione della ditta individuale o società, così come registrata in anagrafe tributaria

(5) Il codice fiscale per la ditta individuale o la società è obbligatorio

(6) La partita IVA può essere omessa se è uguale al codice fiscale

(7) Indicare il numero complessivo degli apparecchi

(8) La tabella relativa alla categoria d'appartenenza dell'apparecchio, nonché all'imponibile forfettario determinato nel decreto è evidenziata più avanti

(9) **Cod. 01 =** installazione degli apparecchi nell'ambito di attività per le quali è previsto l'imponibile forfetario intero

Cod. 02 = installazione degli apparecchi nell'ambito di attività ricreative delle amministrazioni militari, dei corpi di polizia e dei vigili del fuoco, per le quali è previsto l'imponibile forfetario ridotto ad **1/3**

Cod. 03 = installazione degli apparecchi nell'ambito di attività stagionali per le quali è previsto l'imponibile forfetario ridotto ad 1/2

(10) Barrare la casella che interessa

INDIRIZZI DEGLI ISPETTORATI COMPARTIMENTALI DEI MONOPOLI DI STATO

(i numeri di telefono e la competenza territoriale in base alla provicia di appartenenza è visibile sul sito internet dell'Amministrazione www.aams.it alla voce "Sedi")

ISPETTORATO di ALESSANDRIA
Via Urbano Rattazzi, 35 - cap: 15100
e-mail: ic.al@aams.it

ISPETTORATO di ANCONA
Via Valle Miano, 30 - cap: 60100
e-mail: ic.an@aams.it

ISPETTORATO di BARI
Viale De Blasio, 20 cap: 70123
e-mail: ic.ba@aams.it

ISPETTORATO di BOLOGNA
Via Riva Reno, 68 cap:40122
e-mail: ic.bo@aams.it

ISPETTORATO di BRESCIA
Via Solferino, 57 cap:25100
e-mail: ic.bs@aams.it

ISPETTORATO di CAGLIARI
Via La Palma, 2 cap: 09126
e-mail: ic.ca@aams.it

ISPETTORATO di COSENZA
Via Montesanto, 116 cap: 87100
e-mail: ic.cs@aams.it

ISPETTORATO di FIRENZE
Via De' Conti, 2/a cap: 50123
e-mail: ic.fi@aams.it

ISPETTORATO di GENOVA
Via A. Cecchi, 15/10 cap: 16129
e-mail: ic.ge@aams.it

ISPETTORATO di MESSINA
Via del Vespro, 53 cap: 98122
e-mail: ic.me@aams.it

ISPETTORATO di MILANO
Via San Marco,32 cap:20121
e-mail: ic.mi@aams.it

ISPETTORATO di NAPOLI
Piazza Nazionale, 94/d cap:80143
e-mail:ic.na@aams.it

ISPETTORATO di PALERMO
Via Generale De Maria, 9 cap:90141
e-mail: ic.pa@aams.it

ISPETTORATO di PARMA
Via Umbria, 9 cap: 43100
e-mail: ic.pr@aams.it

ISPETTORATO di PERUGIA
Via Canali,12 cap:06100
e-mail: ic.pg@aams.it

ISPETTORATO di PESCARA
Via Quarto Dei Mille, 4 cap: 65122
e-mail: ic.pe@aams.it

ISPETTORATO di ROMA
Via F. A. Pigafetta, 22 cap:00154
e-mail: ic.rm@aams.it

ISPETTORATO di SALERNO
Via Silvio Baratta, 108 cap: 84100
e-mail: ic.sa@aams.it

ISPETTORATO di TORINO
Via Governolo, 8/c cap:10128
e-mail: ic.to@aams.it

ISPETTORATO di TRENTO
Vicolo del Vò, 32 cap:38100
e-mail: ic.tn@aams.it

ISPETTORATO di TRIESTE
Via Malaspina, 24 cap: 34147
e-mail: ic.ts@aams.it

ISPETTORATO di UDINE
Via Europa Unita, 101 cap: 33100
e-mail: ic.ud@aams.it

ISPETTORATO di VENEZIA
Sestriere Santa Croce, 360 cap: 30135
e-mail: ic.ve@aams.it

CATEGORIA D'APPARTENENZA DEGLI APPARECCHI E RELATIVO IMPONIBILE FORFETTARIO

Categoria di appartenenza	Collocazione tipologia	Imponibile forfettario
AM1	**Biliardo e apparecchi similari attivabili a moneta o gettone, ovvero affittati a tempo**	**€ 3500,00**
AM2	**Elettrogrammofono e apparecchi similari attivabili a moneta o gettone**	**€ 300,00**
AM3	**Apparecchi meccanici attivabili a moneta o gettone, ovvero affittati a tempo:** ***calcio balilla – bigliardini e apparecchi similari***	**€ 270,00**
AM4	**Apparecchi elettromeccanici attivabili a moneta o gettone, ovvero affittati a tempo:** ***flipper – gioco al gettone azionato da ruspe – gioco elettromeccanico dei dardi e apparecchi similari***	**€ 800,00**
AM5	**Apparecchi meccanici e/o elettromeccanici per bambini attivabili a moneta o gettone, ovvero affittati a tempo:** ***congegno a vibrazione tipo "Kiddie rides" e apparecchi similari***	**€ 280,00**

03A10116

DECRETO 4 agosto 2003.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a centottantatre giorni relativi all'emissione del 31 luglio 2003. (Decreto n. 73067).

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO - DIREZIONE SECONDA

Visto il decreto ministeriale 20 maggio 2003, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro;

Visto il proprio decreto del 23 luglio 2003 che ha disposto per il 31 luglio 2003 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a centottantatre giorni senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 4 del menzionato decreto ministeriale 20 maggio 2003 occorre indicare con apposito decreto il prezzo risultante dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 31 luglio 2003;

Considerato che il prezzo di assegnazione del collocamento supplementare riservato agli operatori «specialisti in titoli di Stato» è pari al prezzo medio ponderato d'asta;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 31 luglio 2003 il prezzo medio ponderato dei B.O.T. a centottantatre giorni è risultato pari a 99,003.

La spesa per interessi, per l'emissione suddetta, comprensiva del relativo collocamento supplementare, gravante sul capitolo 2215 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2004, ammonta a € 87.183.249,32 per i titoli a 183 giorni con scadenza 30 gennaio 2004.

A fronte delle predette spese, con successivo provvedimento, verrà assunto il relativo impegno per l'esercizio finanziario 2004.

Il prezzo massimo accoglibile ed il prezzo minimo accoglibile per i B.O.T. a 183 giorni sono risultati pari, rispettivamente, a 99,127 ed a 98,509.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 agosto 2003

Il direttore generale: ZODDA

03A10236

DECRETO 5 settembre 2003.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a trecentosessantasei giorni. (Decreto n. 78521).

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO - DIREZIONE SECONDA

Visto il decreto ministeriale 20 maggio 2003 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro;

Visto l'art. 2, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 290, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2003, che fissa in 52.000 milioni di euro l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 4 settembre 2003 è pari a 50.500 milioni di euro;

Decreta:

Per il 15 settembre 2003 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro a trecentosessantasei giorni con scadenza il 15 settembre 2004 fino al limite massimo in valore nominale di 6.500 milioni di euro.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 2215 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2004.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 3, 4, 13 e 14 del decreto 20 maggio 2003 citato nelle premesse.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia, esclusivamente tramite la rete nazionale interbancaria, entro e non oltre le ore 11 del giorno 10 settembre 2003, con l'osservanza delle modalità stabilite negli articoli 8, 9 e 10 del decreto ministeriale 20 maggio 2003.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 settembre 2003

p. *Il direttore generale:* CANNATA

02A10237

DECRETO 5 settembre 2003.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a novantuno giorni. (Decreto n. 78518).

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO - DIREZIONE SECONDA
UFFICIO VI

Visto il decreto ministeriale 20 maggio 2003 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro;

Visto l'art. 2, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 290, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2003, che fissa in 52.000 milioni di euro l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 4 settembre 2003 è pari a 50.500 milioni di euro;

Decreta:

Per il 15 settembre 2003 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro a 91 giorni con scadenza il 15 dicembre 2003 fino al limite massimo in valore nominale di 3.500 milioni di euro.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 2215 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2003.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 3, 4, 13 e 14 del decreto 20 maggio 2003 citato nelle premesse.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia, esclusivamente tramite la rete nazionale interbancaria, entro e non oltre le ore 11 del giorno 10 settembre 2003, con l'osservanza delle modalità stabilite negli articoli 8, 9 e 10 del decreto ministeriale 20 maggio 2003.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 settembre 2003

p. *Il direttore generale:* CANNATA

02A10238

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 26 agosto 2003.

Revoca dei decreti di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Leutrol».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE - REVOCHE - IMPORT-EXPORT - SISTEMA D'ALLERTA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, e come modificato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il D.D. 24 maggio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale, n. 132 del 7 giugno 2002, concernente modalità di trasmissione dati di commercializzazione delle specialità medicinali attraverso il sistema informatico Sirio;

Visti i D.D. 800.5/S.L.488-99/D2 del 24 luglio 2000 e il D.D. 800.5/S.L.488-99/D3 del 21 maggio 2003, pubblicato nel supplemento ordinario n. 153 alla *Gazzetta Ufficiale* del 4 luglio 2003, n. 153, concernenti la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio — ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 e successive integrazioni e modificazioni — di alcune specialità medicinali, tra le quali quella indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la comunicazione datata 18 luglio 2003 pervenuta dall'Ufficio X di questa Direzione generale con la quale è stata segnalata l'errata codifica attribuita alla specialità medicinale «Leutrol», Istituto De Angeli PH S.p.a., in tutte le sue confezioni;

Preso atto, pertanto, che a seguito della suindicata errata codifica la specialità medicinale «Leutrol», risultava avere registrazione nazionale e non mutuo riconoscimento;

Considerato che le specialità medicinali di mutuo riconoscimento non sono oggetto di sospensione per mancata commercializzazione;

Ritenuto, pertanto, che la specialità «Leutrol», nelle confezioni indicate nella parte dispositiva del presente decreto, è stata sospesa per erronea-attribuzione del codice N anziché M;

Decreta:

Per le motivazioni esplicitate nelle premesse, sono revocati con decorrenza immediata i decreti dirigenziali 800.5/S.L.488-99/D2 del 24 luglio 2000 e il D.D. 800.5/S.L.488-99/3 del 21 maggio 2003, limitatamente

alla specialità medicinale sottoelencata, ai sensi dell'art. 19, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178:

LEUTROL:

30 capsule 15 mg - A.I.C. n. 034280 014;

30 capsule 7,5 mg - A.I.C. n. 034280 026;

14 compresse 15 mg - A.I.C. n. 034280 040;

6 supposte 15 mg - A.I.C. n. 034280 077;

12 supposte 15 mg - A.I.C. n. 034280 089;

6 supposte 7,5 mg - A.I.C. n. 034280 091;

12 supposte 7,5 mg - A.I.C. n. 034280 103;

30 supposte 7,5 mg - A.I.C. n. 034280 115;

60 supposte 7,5 mg - A.I.C. n. 034280 127;

120 supposte 7,5 mg - A.I.C. n. 034280 139.

Ditta: Istituto De Angeli PH S.p.a.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 26 agosto 2003

Il dirigente: GUARINO

03A10118

DECRETO 27 agosto 2003.

Revoca del decreto di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Lexosedin».

IL DIRIGENTE

DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE - REVOCHE - IMPORT-EXPORT - SISTEMA D'ALLERTA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, e come modificato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il D.D. 800.5/S.L.488-99/D3 del 21 maggio 2003, pubblicato nel supplemento ordinario n. 103 alla *Gazzetta Ufficiale* del 4 luglio 2003, n. 153, concernente la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio - ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 e successive integrazioni e modificazioni - di alcune specialità medicinali, tra le quali quella indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la domanda pervenuta in data 4 luglio 2003, dalla ditta Union Health S.r.l., che ha chiesto la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio disposta con il decreto dirigenziale sopra indicato, limitatamente alla specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Constatato che per la specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto, «azienda titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio ha provveduto al pagamento della tariffa prevista dall'art. 29, comma 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Decreta:

Per le motivazioni esplicitate nelle premesse, è revocato con decorrenza immediata — limitatamente alla specialità medicinale sottoindicata — il D.D. 800.5/S.L.488-99/D3 del 21 maggio 2003, ai sensi dell'art. 19, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178:

LEXOSEDIN:

«2 mg/ml gocce orali, soluzione» flac. 15 ml con contagocce - A.I.C. n. 035117 011;

«1,7 mg/5 ml sciroppo» flac. 125 ml con misurino - A.I.C. n. 035117 023;

ditta Union Health S.r.l.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 27 agosto 2003

Il dirigente: GUARINO

03A10117

DECRETO 27 agosto 2003.

Revoca del decreto di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Tredifort».

IL DIRIGENTE

DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE - REVOCHE - IMPORT-EXPORT - SISTEMA D'ALLERTA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, e come modificato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il D.D. 800.5/S.L.488-99/D3 del 21 maggio 2003, pubblicato nel supplemento ordinario n. 103 alla *Gazzetta Ufficiale* del 4 luglio 2003, n. 153, concernente la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio — ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 e successive integra-

zioni e modificazioni — di alcune specialità medicinali, tra le quali quella indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la domanda pervenuta in data 7 luglio 2003, dalla ditta S.p.a. - Società Prodotti Antibiotici S.p.a., che ha chiesto la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio disposta con il decreto dirigenziale sopra indicato, limitatamente alla specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Constatato che per la specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto, l'azienda titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio ha provveduto al pagamento della tariffa prevista dall'art. 29, comma 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Decreta:

Per le motivazioni esplicitate nelle premesse, è revocato con decorrenza immediata — limitatamente alla specialità medicinale sottoindicata — il D.D. 800.5/S.L.488-99/D3 del 21 maggio 2003, ai sensi dell'art. 19, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178:

TREDIFORT:

«100.00 U.I. soluzione orale e iniettabile per uso intramuscolare» 3 fiale A.I.C. n. 034840 013.

Ditta S.p.a. Società Prodotti Antibiotici S.p.a.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 27 agosto 2003

Il dirigente: GUARINO

03A10120

DECRETO 27 agosto 2003.

Revoca del decreto di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Allerket».

IL DIRIGENTE

DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE - REVOCHE - IMPORT-EXPORT - SISTEMA D'ALLERTA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, e come modificato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il D.D. 800.5/S.L.488-99/D3 del 21 maggio 2003, pubblicato nel supplemento ordinario n. 103 alla *Gazzetta Ufficiale* del 4 luglio 2003, n. 153, concernente la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio — ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive integrazioni e modificazioni — di alcune specialità medicinali, tra le quali quella indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la domanda pervenuta in data 18 giugno 2003, dalla ditta Laboratorio Prodotti Farmaceutici Boniscontro e Gazzone S.r.l., che ha chiesto la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio disposta con il decreto dirigenziale sopra indicato, limitatamente alla specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Constatato che per la specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto, l'azienda titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio ha provveduto al pagamento della tariffa prevista dall'art. 29, comma 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Decreta:

Per le motivazioni esplicitate nelle premesse, è revocato con decorrenza immediata — limitatamente alla specialità medicinale sottoindicata — il D.D. 800.5/S.L.488-99/D3 del 21 maggio 2003, ai sensi dell'art. 19, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178:

ALLERKET:

«1 mg/5ml sciroppo con zucchero» flacone 200 ml - A.I.C. n. 033801 010.

Ditta Laboratorio Prodotti Farmaceutici Boniscontro e Gazzone S.r.l.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 27 agosto 2003

Il dirigente: GUARINO

03A10121

DECRETO 27 agosto 2003.

Revoca del decreto di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità medicinali per uso umano «Ietepar» e «Proxil».

IL DIRIGENTE

DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE - REVOCHE - IMPORT-EXPORT - SISTEMA D'ALLERTA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2,

del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44 e come modificato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il D.D. 800.5/S.L.488-99/D3 del 21 maggio 2003, pubblicato nel supplemento ordinario n. 103 alla *Gazzetta Ufficiale* del 4 luglio 2003, n. 153, concernente la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio — ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 e successive integrazioni e modificazioni — di alcune specialità medicinali, tra le quali quella indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Viste le domande pervenute in data 18 giugno 2003, dalla ditta Rottapharm S.r.l., che ha chiesto la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio disposta con il decreto dirigenziale sopra indicato, limitatamente alle specialità medicinali indicate nella parte dispositiva del presente decreto;

Constatato che per le specialità medicinali indicate nella parte dispositiva del presente decreto, l'azienda titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio ha provveduto al pagamento della tariffa prevista dall'art. 29, comma 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Decreta:

Per le motivazioni esplicitate nelle premesse, è revocato con decorrenza immediata — limitatamente alle specialità medicinali sottoindicate — il D.D. 800.5/S.L.488-99/D3 del 21 maggio 2003, ai sensi dell'art. 19, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178:

IETEPAR:

«soluzione iniettabile per uso endovenoso» 5 fiale 10 ml - A.I.C. n. 018748 018;

«soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 10 fiale 2 ml - A.I.C. n. 018748 020;

«capsule rigide» 24 capsule - A.I.C. n. 018748 032;

«sciroppo» flacone 170 g - A.I.C. n. 018748 044.

PROXIL:

«150 mg capsule rigide» 20 capsule - A.I.C. n. 024116 030;

«150 mg capsule rigide» 50 capsule - A.I.C. n. 024116 042.

Ditta Rottapharm S.r.l.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 27 agosto 2003

Il dirigente: GUARINO

03A10122

DECRETO 27 agosto 2003.

Revoca del decreto di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Auxonorm».

IL DIRIGENTE

DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE - REVOCHE - IMPORT-EXPORT - SISTEMA D'ALLERTA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44 e come modificato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il D.D. 800.5/S.L.488-99/D2 del 24 luglio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 agosto 2000, n. 181, concernente la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio — ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive integrazioni e modificazioni — di alcune specialità medicinali, tra le quali quella indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la domanda pervenuta in data 19 giugno 2003, dalla ditta Valeas Industria Chimica e Farmaceutica S.p.a., che ha chiesto la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio disposta con il decreto dirigenziale sopra indicato, limitatamente alla specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Constatato che per la specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto, l'azienda titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio ha provveduto al pagamento della tariffa prevista dall'art. 29, comma 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Decreta:

Per le motivazioni esplicitate nelle premesse, è revocato con decorrenza immediata — limitatamente alla specialità medicinale sottoindicata — il D.D. 800.5/S.L.488-99/D2 del 24 luglio 2000, ai sensi dell'art. 19, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178:

AUXONORM:

1 flacone liofilizzato 12 U.I. + 1 fiala solvente 3,5 ml A.I.C. 027744 034.

Ditta Valeas Industria Chimica e Farmaceutica S.p.a.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 27 agosto 2003

Il dirigente: GUARINO

03A10123

DECRETO 27 agosto 2003.

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Urokinase Choay».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE - REVOCHE - IMPORT-EXPORT - SISTEMA D'ALLERTA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, modificato e integrato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto con il quale è stata rilasciata l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la comunicazione datata 18 giugno 2003 della ditta Sanofi-Synthelabo S.p.a., rappresentante legale di Sanofi Synthelabo France S.A.;

Decreta:

L'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoindicata specialità medicinale di cui è titolare la ditta Sanofi Synthelabo France S.A. è sospesa, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive modificazioni ed integrazioni:

UROKINASE CHOAY:

«100.000 U.I. polvere e solvente PE soluzione iniettabile» - 1 flaconcino + 1 fiala solvente 5 ml - A.I.C. n. 025718 026.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 27 agosto 2003

Il dirigente: GUARINO

03A10119

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 16 luglio 2003.

Sostituzione di un membro effettivo e di uno supplente in seno alla commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro di Viterbo.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI VITERBO

Visto il decreto n. 1/1999, con il quale è stata ricostituita, presso la sede della direzione provinciale del lavoro di Viterbo, la commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro;

Visti i decreti n. 19/1999 e n. 4/2000, con i quali, rispettivamente, il sig. Gubbiotto Egidio e la sig.ra Selvaggini Paola sono stati nominati quali membro effettivo e membro supplente della suddetta commissione, in rappresentanza dei lavoratori (UGL);

Vista la nota prot. n. 4824 del 27 giugno 2003, con la quale il sig. Gubbiotto Egidio ha comunicato le proprie dimissioni dall'incarico con decorrenza 27 giugno 2003;

Vista la nota prot. n. 5098 dell'8 luglio 2003, con la quale l'UGL di Viterbo ha designato la sig.ra Selvaggini Paola quale membro effettivo, in sostituzione del sig. Gubbiotto Egidio, e la sig.ra De Cesare Margherita quale membro supplente, in sostituzione della sig.ra Selvaggini Paola;

Decreta:

La sig.ra Selvaggini Paola, nata a Viterbo il 17 dicembre 1959 e residente in Viterbo, via della Biga di Castro n. 8, è nominata membro effettivo in seno alla commissione provinciale di conciliazione per le vertenze individuali di lavoro, in sostituzione del sig. Gubbiotto Egidio.

La sig.ra De Cesare Margherita, nata a Ercolano (Napoli) il 29 marzo 1971 e residente in Viterbo, via M. Cervino n. 6, è nominata membro supplente in seno alla commissione provinciale di conciliazione per le vertenze individuali di lavoro, in sostituzione della sig.ra Selvaggini Paola.

Viterbo, 16 luglio 2003

Il direttore provinciale: MICHELI

03A10113

DECRETO 22 agosto 2003.

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «Vittoria Due a r.l.», in Cellamare.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI BARI

Visto il verbale di assemblea straordinaria del 26 luglio 1996 con il quale, ai sensi dell'art. 2448 del codice civile, la società cooperativa «Vittoria Due a r.l.», con sede in Cellamare è stata sciolta ed il sig. Paparella Giacinto è stato nominato liquidatore;

Ravvisata la necessità di sostituire il predetto liquidatore a causa della indisponibilità del medesimo agli accertamenti ispettivi, nonostante ripetuti inviti formali;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla sostituzione del predetto liquidatore ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545 del codice civile;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 449 del 19 dicembre 2000;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, sottoscritta in data 30 novembre 2001;

Visto il parere favorevole e unanime del Comitato centrale per le cooperative espresso in data 30 aprile 2003, pervenuto il 3 giugno 2003;

Visto il decreto dirigenziale n. 1460/03 del 9 giugno 2003 con il quale, ai sensi dell'art. 2545 del codice civile, il predetto veniva sostituito dal dott. Veronico Antonio;

Preso atto della rinuncia all'incarico comunicato dal dott. Veronico Antonio in data 7 luglio 2003;

Decreta:

Il dott. Grittani Aldo, nato a Modugno il 30 luglio 1972 ed ivi residente al corso Vittorio Emanuele n. 7, è nominato liquidatore della società cooperativa «Vittoria Due a r.l.», con sede in Cellamare, costituita in data 31 gennaio 1995 per rogito del notaio Pasquale Maddalena - registro imprese n. 32696 già posta in liquidazione ex art. 2448 del codice civile dal 26 luglio 1996 in sostituzione del dott. Veronico Antonio.

Il compenso ed il rimborso delle spese, nel caso la procedura risulti senza attivo o con attivo insufficiente, sono a carico dello Stato.

Bari, 22 agosto 2003

Il dirigente: BALDI

03A10063

DECRETO 25 agosto 2003.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Quattro passi coop. edilizia a r.l.», in Montecilfone.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI CAMPOBASSO

Visto l'art. 2544, comma 1 del codice civile;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18, comma 1 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la convenzione sottoscritta il 30 novembre 2001, tra il Ministero delle attività produttive e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che ha conservato in via transitoria alle direzione provinciali del lavoro le competenze in materia di vigilanza delle cooperative, svolte per conto del Ministero delle attività produttive;

Visto l'esito del verbale di ispezione ordinaria del 23 ottobre 2001 eseguita sull'attività della società cooperativa di seguito indicata, dal quale risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitati art. 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Considerato che il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 ha decentrato alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di commissario liquidatore di società cooperative ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, comma 1;

Espletata la procedura di cui agli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, mediante comunicazioni del 19 novembre 2001 al presidente del consiglio d'amministrazione della cooperativa «Quattro passi coop. edilizia a r.l.» ed avviso, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 286 del 10 dicembre 2001, di avvio del procedimento di scioglimento d'ufficio, senza nomina del liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, comma 1;

Considerato che alla data odierna non sono pervenule opposizioni da terzi, all'adozione del provvedimento di scioglimento d'ufficio, né domande tendenti ad ottenere la nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sottoelencata è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400 e art. 18 legge 31 gennaio 1992, n. 59, senza nomina di liquidatore:

società cooperativa edilizia «Quattro passi coop. edilizia a r.l.», con sede in Montecilfone, costituita per rogito notaio dr. Pantalone Balice Maria, in data 21 luglio 1989, rep. n. 5047, n. reg. soc. 1614, Tribunale di Larino, B.U.S.C. n. 1078/243383.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia, ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Campobasso, 25 agosto 2003

Il direttore provinciale: BRUNETTI

03A10059

DECRETO 25 agosto 2003.

Scioglimento della società cooperativa «Consorzio imprese riunite molisane soc. coop. a r.l.», in Termoli.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI CAMPOBASSO

Visto l'art. 2544, comma 1 del codice civile;

Vista l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, con il quale è stata decentrata alle direzioni provinciale del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento delle società cooperative, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguito nei confronti della società cooperative apprrreso indicata, da cui risulta che la medesima trovansi nelle condizioni previste dal citato art. 2544 del codice civile;

Vista la convenzione sottoscritta il 30 novembre 2001, tra il Ministero delle attività produttive e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che ha conservato in via transitoria alle direzione provinciali del lavoro le competenze in materia di vigilanza delle cooperative, svolte per conto del Ministero delle attività produttive;

Espletata la procedura di cui agli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, mediante comunicazioni del 13 maggio 2003 al presidente del consiglio d'amministrazione della cooperativa «Consorzio imprese riunite molisane soc. coop. a r.l.» ed avviso, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 120 del 26 maggio 2003, di avvio del procedimento di scioglimento d'ufficio, senza nomina del liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, comma 1;

Ritenuto che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Considerato che nell'adozione del provvedimento di scioglimento di società cooperative ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, non è più necessario acquisire di volta in volta il parere della commissione centrale per le cooperative, ex art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, così come sancito nel parere di massima espresso dalla suindicata commissione nella seduta del 15 maggio 2003, ricorrendo la fattispecie prevista nel citato parere;

Considerato che alla data odierna non sono pervenule opposizioni da terzi, all'adozione del provvedimento di scioglimento d'ufficio, né domande tendenti ad ottenere la nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

La società cooperativa sottoelencata è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa «Consorzio imprese riunite molisane soc. coop. a r.l.», con sede in Termoli (Campobasso) costituita per rogito notaio dr. Colavita Luigi, in data 18 aprile 1998, rep. n. 24, n. reg. soc. 11726, Tribunale di Campobasso, n. posizione B.U.S.C. 1346/284830.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia, ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Campobasso, 25 agosto 2003

Il direttore provinciale: BRUNETTI

03A10060

DECRETO 25 agosto 2003.

Scioglimento della società cooperativa «Coop. Autotrasportatori adriatica soc. coop. a r.l.», in Termoli.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI CAMPOBASSO

Visto l'art. 2544, comma 1 del codice civile;

Vista l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, con il quale è stata decentrata alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento delle società cooperative, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguito nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovansi nelle condizioni previste dal citato art. 2544 del codice civile;

Vista la convenzione sottoscritta il 30 novembre 2001, tra il Ministero delle attività produttive e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che ha conservato in via transitoria alle direzione provinciali del lavoro le competenze in materia di vigilanza delle cooperative, svolte per conto del Ministero delle attività produttive;

Espletata la procedura di cui agli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, mediante comunicazioni del 14 maggio 2003 al presidente del consiglio d'amministrazione della cooperativa «Coop. Autotrasportatori adriatica soc. coop. a r.l.» ed avviso, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 122 del 28 maggio 2003, di avvio del procedimento di scioglimento d'ufficio, senza nomina del liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, comma 1;

Ritenuto che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Considerato che nell'adozione del provvedimento di scioglimento di società cooperative ai sensi deI-l'art. 2544 del codice civile, non è più necessario acquisire di volta in volta il parere della Commissione centrale per le cooperative, ex art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, così come sancito nel parere di

massima espresso dalla suindicata commissione nella seduta del 15 maggio 2003, ricorrendo la fattispecie prevista nel citato parere;

Considerato che alla data odierna non sono pervenule opposizioni da terzi, all'adozione del provvedimento di scioglimento d'ufficio, né domande tendenti ad ottenere la nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

La società cooperativa sottoelencata è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa «Coop. Autotrasportatori adriatica soc. coop. a r.l.», con sede in Termoli (Campobasso), costituita per rogito notaio dr. Greco Vincenzo, in data 27 febbraio 1983, rep. 8971, reg. soc. n. 893, Tribunale di Larino, posizione B.U.S.C. n. 856/207562.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia, ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Campobasso, 25 agosto 2003

Il direttore provinciale: BRUNETTI

03A10061

DECRETO 26 agosto 2003.

Scioglimento della società cooperativa «Edile Il Girasole S.c. a r.l.», in Mestre.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI VENEZIA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

Visto l'art. 18 della legge n. 59/1992;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 e la sua circolare n. 33/96 del 7 marzo 1996 circa il decentramento dell'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma;

Vista la nota n. 216399/F934/a del 30 novembre 2001 a firma congiunta del direttore generale per gli enti cooperativi - Ministero delle attività produttive e della direttrice generale della direzione generale e degli AA.GG. risorse umane e attività ispettive - Ministero del lavoro e delle P.S. circa il permanere presso le direzioni regionali e provinciali del lavoro (già uffici e ispettorati provinciali del lavoro) delle relative competenze in materia cooperazione;

Visto il decreto legislativo n. 220 dell'8 agosto 2002;

Vista la nota n. 1470234 del 21 ottobre 2002;

Visto il verbale della ispezione ordinaria del 27 marzo 2002 eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile senza rapporti patrimoniali da definire e dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Considerato che non sono pervenute opposizioni da terzi, nonostante l'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 163 del 16 luglio 2003;

Decreta:

La società cooperativa sotto elencata è sciolta in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e della legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, senza nomina di commissario liquidatore;

società cooperativa «Edile Il Girasole S.c. a r.l.» con sede in Mestre, costituita per rogito notaio Bruno Marelli in data 30 ottobre 1970, repertorio n. 18084, registro società n. 10015 tribunale di Venezia, B.U.S.C. 1468/112909.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia, ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Venezia-Mestre, 26 agosto 2003

Il direttore provinciale: MONACO

03A10058

DECRETO 26 agosto 2003.

Scioglimento della società cooperativa «Edilizia La Torre di Mestre fra dipendenti delle pubbliche amministrazioni S.c. a r.l.», in Mestre.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI VENEZIA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2:

Visto l'art. 18 della legge n. 59/1992;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 e la sua circolare n. 33/96 del 7 marzo 1996 circa il decentramento dell'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile primo comma;

Vista la nota n. 216399/F934/a del 30 novembre 2001 a firma congiunta del direttore generale per gli enti cooperativi - Ministero delle attività produttive e della direttrice generale della direzione generale e degli affari generali risorse umane e attività ispettive - Ministero del lavoro e delle politiche sociali circa il permanere presso le direzioni regionali e provinciali del lavoro (già Uffici ispettorati provinciali del lavoro) delle relative competenze in materia di cooperazione;

Visto il decreto legislativo n. 220 dell'8 agosto 2002;

Vista la nota n. 1470234 del 21 ottobre 2002;

Visto il verbale della ispezione ordinaria del 27 marzo 2002 eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la mede-

sima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile senza rapporti patrimoniali da definire e dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Considerato che non sono pervenute opposizioni da terzi, nonostante l'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 163 del 16 luglio 2003;

Decreta:

La società cooperativa sotto elencata è sciolta in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e della legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, senza nomina di commissario liquidatore:

società cooperativa «Edilizia La Torre di Mestre fra dipendenti delle pubbliche amministrazioni S.c. a r.l.», con sede in Mestre, costituita per rogito notaio Giancarlo Venturi in data 24 febbraio 1955, repertorio n. 1152, registro società n. 7076 tribunale di Venezia, B.U.S.C. n. 9/49969.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia, ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Venezia-Mestre, 26 agosto 2003

Il direttore provinciale: MONACO

03A10064

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 26 agosto 2003.

Nomina del commissario straordinario e comitato di sorveglianza della S.p.a. Innse Presse Sheet Metal Forming (gruppo Manzoni).

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato d'insolvenza»;

Visto il decreto in data 12 febbraio 2003 con il quale il Tribunale di Lecco ha dichiarato l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria per la S.p.a. Manzoni Group;

Visto il proprio decreto in data 10 marzo 2003 col quale il dott. Guido Puccio è stato nominato commissario nella procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Manzoni Group;

Visto il proprio decreto in data 18 aprile 2003 con il quale è nominato il comitato di sorveglianza per la medesima società;

Visto il decreto in data 28 luglio 2003 con il quale il Tribunale di Milano ha dichiarato l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria per la S.p.a. Innse Presse Sheet Metal Forming, società collegata alla citata S.p.a. Manzoni Group;

Visto l'art. 85 del citato decreto legislativo n. 270/1999 il quale dispone che alla procedura di amministrazione straordinaria dell'impresa del gruppo sono preposti gli stessi organi nominati per la procedura madre;

Ritenuto di dover conseguentemente provvedere alla nomina del commissario e del comitato di sorveglianza nella procedura della S.p.a. Manzoni Group ai sensi del citato art. 85;

Visti gli articoli 38, comma 3, 45, comma 3 e 105, comma 2, del decreto legislativo citato, in materia di pubblicità dei provvedimenti ministeriali di nomina dei commissari;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Innse Presse Sheet Metal Forming è nominato commissario il dott. Guido Puccio ed è preposto il comitato di sorveglianza già nominato con proprio decreto in data 18 aprile 2003 per la S.p.a. Manzoni Group.

Il presente decreto è comunicato:

al tribunale di Milano;

alla camera di commercio di Lecco ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese;

alla regione Lombardia;

al comune di Milano.

Roma, 26 agosto 2003

Il Ministro: MARZANO

03A10131

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 30 luglio 2003.

Limiti della circoscrizione territoriale dell'Autorità portuale di Trapani.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante norme di riordino della legislazione in materia portuale e successive modificazioni;

Visto l'art. 6, comma 8, della predetta legge n. 84 del 1994;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 115 del 20 maggio 2003, con il quale è stata istituita l'Autorità portuale di Trapani;

Visto l'art. 6, comma 7, della predetta legge n. 84 del 1994, relativo all'individuazione dei limiti della circoscrizione territoriale di ciascuna Autorità portuale:

Ritenuta la necessità di individuare i limiti della circoscrizione territoriale dell'Autorità portuale di Trapani;

Visto il verbale della conferenza di servizi istruttoria del 9 luglio 2003, tenutasi tra la Direzione generale per

le infrastrutture della navigazione marittima e interna, la Capitaneria di Porto di Trapani, il comune di Trapani, la Regione siciliana, il consorzio ASI e la SOSALT, finalizzata all'esame delle questioni relative alla definizione della circoscrizione territoriale dell'Autorità portuale di Trapani;

Considerato che i limiti della circoscrizione territoriale devono essere determinati per consentire all'Autorità portuale lo svolgimento delle funzioni attribuitele dalla succitata legge n. 84 del 1994 anche in base agli strumenti di pianificazione dell'area portuale e alle prospettive di sviluppo delle attività portuali;

Decreta:

Art. 1.

La circoscrizione territoriale dell'Autorità portuale di Trapani è costituita dalle aree demaniali e gli antistanti specchi acquei delimitati a nord dal punto sulla scogliera della Torre di Ligny, avente coordinate geografiche lat. 38° 01', 18 nord, long. 12° 29', 76 est ed a sud dal punto sulla radice meridionale del costruendo molo di sottoflutto previsto dall'adottato P.R.P. avente le coordinate geografiche lat. 38°00'29 nord, long. 12°30', 48 est. È altresì ricompreso nell'ambito della circoscrizione territoriale il cosiddetto Canale di Mezzo, nella sua parte acquea, per l'intera estensione.

Art. 2.

Sono altresì ricomprese nella circoscrizione territoriale dell'Autorità portuale, a far data dalla loro acquisizione al pubblico demanio marittimo, le aree comprese tra le coordinate geografiche di cui all'art. 1, attualmente nella disponibilità del comune, dell'ASI e della SOSALT, meglio individuate nel verbale della conferenza di servizi istruttoria del 9 luglio 2003, citata in premessa.

Roma, 30 luglio 2003

Il Ministro: LUNARDI

03A09885

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

IULM - LIBERA UNIVERSITÀ DI LINGUE E COMUNICAZIONE DI MILANO

DECRETO RETTORALE 27 agosto 2003.

Modificazione allo statuto.

IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 33, ultimo comma, della Costituzione della Repubblica italiana;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, relativo all'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, e in particolare gli articoli 6, 16 e 21;

Visto l'art. 1 della legge 29 luglio 1991, n. 243, relativo alle università non statali legalmente riconosciute;

Visto l'art. 7 della legge 5 novembre 1996, n. 573, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 settembre 1996, n. 475, recante misure urgenti per le università e gli enti di ricerca;

Visto lo statuto di autonomia della Libera università di lingue e comunicazione IULM, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 47 in data 12 marzo 1998, e successive modificazioni;

Viste le deliberazioni assunte dal senato accademico in data 22 gennaio 2003 e dal consiglio di amministrazione dell'Università in data 10 giugno 2003;

Vista la nota rettorale prot. 2902/II/DS/gb in data 9 luglio 2003 con la quale sono state trasmesse al MIUR le modifiche di statuto per il prescritto controllo di legittimità e di merito di cui all'art. 6, comma 9 della legge n. 168/1989;

Considerato che la nota ministeriale in data 28 luglio 2003, prot. 2665 uff. I URST SAUS non contiente osservazioni o rilievi;

Decreta:

L'art. 26, comma 2 dello statuto di autonomia della Libera università di lingue e comunicazione IULM di cui alle premesse, risulta essere modificato come di seguito riportato:

da:

«... dura in carica tre anni accademici (altrimenti dura in carica un anno accademico) e può essere rieletto consecutivamente per non più di due mandati»,

a:

«... dura in carica tre anni accademici (altrimenti dura in carica un anno accademico) e può essere rieletto».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 27 agosto 2003

Il rettore: PUGLISI

03A10115

SECONDA UNIVERSITÀ DI NAPOLI

DECRETO RETTORALE 17 luglio 2003.

Modificazione allo statuto.

IL RETTORE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 6, comma 9 e 10;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, ed in particolare gli articoli 6 ed 11;

Visto il decreto legislativo 3 novembre 1999, n. 509, ed in particolare l'art. 1, lettera *e)*;

Visto lo statuto di autonomia della Seconda Università degli studi di Napoli, emanato con decreto rettorale n. 2180 del 7 giugno 1996 e riformulato con decreto rettorale n. 3063 del 4 luglio 2001;

Vista la delibera del senato accademico n. 3 del 25 marzo 2003 con la quale, sentito il parere favorevole del consiglio di amministrazione espresso con delibera n. 26 del 20 marzo 2003, è stata approvata la modifica dello Statuto di autonomia della Seconda Università degli studi di Napoli, emanato con decreto rettorale n. 2180 del 7 giugno 1996 e riformulato con decreto rettorale n. 3063 del 4 luglio 2001 così come esposto nell'Allegato *A*, parte integrante del presente decreto;

Visto in particolare, la modifica apportata all'art. 14, comma 5, concernente l'individuazione di un pro rettore vicario che sostituisca, nei casi di assenza o impedimento, questa autorità in tutte le funzioni da lui esercitate e che sia membro di diritto del senato e del consiglio di amministrazione;

Ritenuto di dover integrare, in coerenza con tale disposizione, gli articoli 16 e 17 del testo statutario in quanto correlati al citato art. 14 per le cariche attribuite al pro rettore vicario;

Visto il decreto dirigenziale del 27 maggio 2003 con il quale il M.I.U.R. ha mosso rilevi di legittimità al testo proposto relativamente all'art. 23, commi 1 e 2;

Vista la delibera n. 3 del 26 giugno 2003 con la quale il senato accademico, con voto unanime dei 17 componenti presenti ed aventi diritto a voto su 21 componenti, sentito il parere conforme del consiglio di amministrazione espresso con delibera n. 5 del 18 maggio 2003, ha approvato la riformulazione dell'art. 23 comma 1 del testo dello statuto di autonomia in conformità ai rilievi mossi dal Ministero competente e, conseguentemente, di integrare il primo capoverso con la seguente locuzione: per le rappresentanze dei ricercatori e degli studenti si rinvia al regolamento generale di ateneo;

Considerato che con la stessa delibera il senato accademico ha deliberato di non conformarsi al rilievo formulato dal M.I.U.R. in merito all'art. 23, comma 2, in quanto la modifica in discorso non viola alcuna norma sullo statuto giuridico dei docenti ed in particolare l'art. 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980 e che, pertanto, il primo capoverso del secondo comma dell'articolo in discorso è confermato nella formulazione approvata con la citata delibera n. 3 del 25 marzo 2003;

Ritenuto di dover conformare, in coerenza la locuzione «corsi di studio» riportata nei commi 1 e 2, quanto successivamente indicato nell'art. 23 in riferimento ai «corsi di laurea»;

Considerato che con la citata delibera n. 3 del 26 giugno 2003 il Senato accademico oltre a riformulare l'art. 23 comma 1 ha contestualmente dato mandato al rettore per emanare le modifiche allo Statuto di autonomia della Seconda Università di Napoli approvate dallo stesso Senato accademico con delibera n. 3 del 25 marzo 2003;

Decreta:

Art. 1.

Il testo dello statuto di autonomia della Seconda Università degli studi di Napoli, emanato con decreto rettorale n. 2180 del 7 giugno 1996 e riformulato con decreto rettorale n. 3063 del 4 luglio 2001, è modificato come indicato nell'Allegato *A*, parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

In coerenza con le modifiche apportate all'art. 14 comma 5 concernente l'individuazione di un pro-rettore vicario, tutte le disposizioni del testo dello statuto riformulato con decreto rettorale n. 3063 del 4 luglio 2001 riguardanti il pro-rettore si intendono riferite al pro-rettore vicario.

Art. 3.

In coerenza con le modifiche apportate all'art. 23 comma 1 concernente i consigli di corso di studio, tutte le disposizioni del testo dello statuto riformulato con decreto rettorale n. 3063 del 4 luglio 2001 riguardanti i corsi di laurea si intendono riferite ai corsi di studio.

Il presente decreto sarà trasmesso al Ministero della giustizia ai fini della pubblicazione delle modifiche del testo sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tali modifiche entreranno in vigore il quindicesimo giorno successivo alla predetta pubblicazione.

Caserta, 17 luglio 2003

Il rettore: GRELLA

ALLEGATO *A*

Art. 14. *(a)*

Il rettore

1. Il rettore è eletto tra i professori di ruolo e fuori ruolo dell'università di prima fascia a tempo pieno o che dichiarino di optare per il regime a tempo pieno in caso di nomina. Dura in carica quattro anni accademici ed è rieleggibile immediatamente una sola volta. L'elettorato attivo spetta:

a) a tutti i professori di ruolo e fuori ruolo di prima e di seconda fascia;

b) ai rappresentanti dei ricercatori e degli assistenti del ruolo ad esaurimento, entrambi di seguito denominati ricercatori, negli organi di governo collegiali dell'università e nei consigli di facoltà;

c) ai rappresentanti del personale tecnico-amministrativo negli organi di governo collegiali dell'università;

d) ai rappresentanti degli studenti negli organi di governo collegiali dell'Università.

2. Il rettore e nominato dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, con proprio decreto, ed entra in carica all'inizio dell'anno accademico.

Nel caso di anticipata cessazione, la nomina del rettore subentrante ha effetto immediato e in tal caso il quadriennio decorrerà dall'inizio dell'anno accademico immediatamente successivo a quello nel quale è avvenuta la nomina.

Nel caso di raggiungimento del limite di età il rettore rimane in carica fino alla scadenza naturale del mandato.

3. Il rettore ha la rappresentanza legale dell'Università ed esercita funzioni di iniziativa, di coordinamento, di attuazione e di vigilanza delle attività istituzionali dell'ateneo e delle relative strutture.

4. Spetta in particolare al rettore:

a) convocare e presiedere il Senato accademico e il Consiglio di amministrazione e dare esecuzione alle relative delibere;

b) vigilare sulle strutture e i servizi dell'Università, impartendo le direttive contenenti i criteri organizzativi;

c) garantire l'autonomia didattica e di ricerca dei docenti e dei ricercatori;

d) stipulare contratti e convenzioni sia in forma pubblica che privata, secondo la disciplina di attuazione prevista dal regolamento di cui al comma 3 dell'art. 11 del presente statuto;

e) emanare lo statuto ed i regolamenti;

f) esercitare i poteri di spesa relativi alle esigenze delle strutture didattiche e di ricerca in attuazione degli indirizzi degli organi di governo dell'Università secondo le modalità, i limiti e le procedure previste dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità di cui al comma 3 dell'art. 11 del presente statuto;

g) dare attuazione alle delibere degli organi collegiali relative alle attività didattiche e di ricerca comportanti impegni di spesa;

h) presentare, ad inizio anno accademico, al senato accademico e al consiglio di amministrazione, la relazione sullo stato dell'ateneo;

i) presentare al M.U.R.S.T. le relazioni periodiche ed i piani previsti dalla legge;

l) assumere con proprio decreto, in caso d'urgenza e in via provvisoria, i necessari provvedimenti di competenza del Consiglio di amministrazione e del Senato accademico, da sottoporre alla ratifica dell'organo competente nella prima adunanza utile;

m) vigilare sull'osservanza delle norme concernenti l'ordinamento universitario, comprese quelle in tema di stato giuridico del personale;

n) assumere tutti i provvedimenti in materia di ricerca e di insegnamento, che non siano di competenza delle relative strutture, in attuazione degli indirizzi fissati dagli organi collegiali;

o) nominare in servizio il personale di competenza dell'università;

p) provvedere all'assegnazione ed alla gestione del personale docente e ricercatore secondo i criteri dettati dagli organi di indirizzo, fatte salve le competenze dei consigli di facoltà;

q) proporre all'approvazione del consiglio di amministrazione il bilancio di previsione, predisposto dal direttore amministrativo, previa verifica degli indirizzi programmatici formulati dal senato accademico;

r) presentare al consiglio di amministrazione, per l'approvazione e per la successiva trasmissione alla Corte dei conti, il rendiconto predisposto dal responsabile dell'ufficio di ragioneria coadiuvato dal direttore amministrativo;

s) assumere la veste di funzionario delegato per le somme che è chiamato ad erogare su ordine di accreditamento disposto dal Ministro;

t) esercitare l'autorità disciplinare nei confronti del personale in servizio;

u) proporre le misure idonee a consentire la rilevazione e l'analisi dei costi e dei rendimenti dell'attività dell'università;

v) conferire, sentito il senato accademico ed il consiglio di amministrazione, l'incarico di direttore amministrativo, scegliendolo tra i dirigenti dell'università ovvero, tra i dirigenti di altre università o di altra amministrazione pubblica previo nulla osta dell'amministrazione di provenienza;

z) esercitare ogni altra attribuzione demandata dall'ordinamento universitario, dal presente statuto e dai relativi regolamenti.

4-*bis. (Abrogato).*

5. Il rettore nomina tra i docenti di primafascia un pro-rettore vicario che lo sostituisca in tutte le funzioni da lui esercitate nei casi di assenza o impedimento.

Il pro-rettore vicario è membro di diritto del senato accademico e del consiglio di amministrazione, con voto deliberativo.

Il rettore può altresì nominare fino ad un massimo di cinque delegati alla firma degli atti di propria competenza nonché altri delegati che lo coadiuvino nell'assolvimento di specifiche funzioni e compiti.

Il rettore nomina altresì fino a 5 pro-rettori cui conferisce il compito di promuovere e coordinare l'attività dell'ateneo in settori strategici *(b)*.

Note all'art. 14:

(a) l'art. 14 è stato modificato ed integrato con decreto rettorale n. 2894 del 17 luglio 2003.

(b) Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 14 prima delle modifiche introdotte con decreto rettorale n. 2894 del 17 luglio 2003:

«5. Il rettore nomina tra i docenti di prima fascia un pro-rettore che lo sostituisca in tutte le funzioni da lui esercitate nei casi di assenza o impedimento.

Il prorettore è membro di diritto del senato accademico e del consiglio di amministrazione, con voto deliberativo.

Il rettore può altresì nominare fino ad un massimo di cinque delegati alla firma degli atti di propria competenza nonché altri delegati che lo coadiuvino nell'assolvimento di specifiche funzioni e compiti».

Art. 15 *(a)*

Il senato accademico

1. Il senato accademico è costituito con decreto del rettore ed è composto da:

a) il rettore, che lo presiede;

b) il pro-rettore vicario;

c) i presidi di facoltà;

d) un rappresentante di ciascuna delle unità organizzative decentrate di cui all'art. 45 del presente statuto, ove costituite, eletto tra i professori di ruolo afferenti alla unità stessa;

e) due rappresentanti dei ricercatori;

f) due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo;

g) rappresentanti degli studenti nel numero corrispondente al minimo previsto dalla legislazione vigente;

h) il direttore amministrativo con funzioni di segretario, con voto consultivo. (*b*)

2. Le componenti rappresentative del senato accademico durano in carica quattro anni accademici, ad eccezione dei rappresentanti degli studenti che durano in carica due anni accademici, e sono rieleggibili consecutivamente per una sola volta.

I presidi possono farsi sostituire da un delegato in caso di loro assenza o impedimento.

3. Il senato accademico è organo di indirizzo in materia di attività didattica e di ricerca dell'università e determina l'indirizzo politico dell'Ateneo e ne verifica i risultati raggiunti, fatte salve le attribuzioni delle singole strutture didattiche e scientifiche.

Esso fornisce indirizzi programmatici al consiglio di amministrazione in riferimento all'utilizzazione delle risorse finanziarie in relazione alla programmazione e allo sviluppo dell'università nonché in riferimento alla didattica e alla ricerca, di cui approva i regolamenti in merito.

Spettano inoltre al senato accademico le competenze ad esso demandate dalla legislazione universitaria vigente, dal presente statuto e dai regolamenti di Ateneo.

4. Abrogato.

5. Il senato accademico è convocato dal rettore in via ordinaria almeno ogni due mesi ed in via straordinaria quando occorra o ne faccia richiesta motivata almeno un terzo dei suoi membri.

Note all'art. 15:

(a) l'art. 15 è stato così integrato dal decreto rettorale n. 2894 del 17 luglio 2003.

(b) Si riporta il testo della lettera *b)* del comma 1 dell'art. 15 prima dell'integrazione introdotta con il decreto rettorale n. 2894 del 17 luglio 20: «*b)* il prorettore;».

Art. 16 *(a)*

Il consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione è costituito con decreto del rettore ed è composto da:

a) il rettore, che lo presiede;

b) il pro-rettore vicario;

c) il direttore amministrativo, che svolge anche funzioni di segretario;

d) quattro professori di prima fascia, eletti dai professori di prima fascia;

e) quattro professori di seconda fascia, eletti dai professori di seconda fascia;

f) tre ricercatori eletti dagli stessi;

g) rappresentanti degli studenti eletti dagli stessi nel numero corrispondente al minimo previsto dalla legislazione vigente;

h) tre rappresentanti del personale tecnico-amministrativo e dirigenziale eletti da un corpo elettorale costituito dagli stessi;

i) un rappresentante regionale di confindustria designato tra i componenti dell'organo direttivo;

l) un rappresentante regionale del CNEL designato tra i componenti dell'organo direttivo. *(b)*

2. Il consiglio di amministrazione dura in carica quattro anni e le componenti elettive sono rieleggibili immediatamente per una sola volta.

I rappresentanti degli studenti durano in carica due anni e sono rieleggibili immediatamente per una sola volta.

3. Il consiglio di amministrazione è organo di indirizzo e di vigilanza in materia di gestione amministrativa, finanziaria e patrimoniale dell'Università.

4. Spetta in particolare al consiglio di amministrazione:

a) approvare i regolamenti comportanti oneri finanziari, ivi compresi i regolamenti di competenza di cui agli articoli 11 e 12 del presente statuto;

b) approvare il bilancio di previsione e le eventuali variazioni;

c) approvare il conto consuntivo;

d) approvare contratti, convenzioni e progetti di propria competenza nei limiti fissati dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità di Ateneo;

e) esercitare tutte le altre attribuzioni che allo stesso sono demandate dallo statuto, dai regolamenti e dalle norme legislative che facciano espresso riferimento all'università;

f) determinare annualmente gli obiettivi di gestione da perseguirsi da parte dell'azienda universitaria policlinico, sentita la facoltà di medicina e chirurgia, fino a quando l'azienda stessa non sarà trasformata in azienda ospedaliera integrata ai sensi del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517.

Note all'art. 16:

(a) L'art. 16 è stato così integrato dal decreto rettorale n. 2894 del 17 luglio 2003.

(b) Si riporta il testo della lettera *b)* del comma 1 dell'art. 16 prima dell'integrazione introdotta con il decreto rettorale n. 2894 del 17 luglio 2003: «*b)* il prorettore;»

Art. 17 *(a)*

La giunta d'Ateneo

1. La giunta di ateneo, presieduta dal rettore, è composta dal prorettore vicario, dal direttore amministrativo, da due membri del senato accademico e due membri del consiglio di amministrazione, nominati dal rettore.

2. La giunta di ateneo ha compiti istruttori su particolari problematiche individuate di volta in volta dal rettore.

Note all'art. 17:

(a) L'art. 17 è stato così integrato dal decreto rettorale n. 2894 del 17 luglio 2003.

(b) Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 17 prima dell'integrazione introdotta con il decreto rettorale n. 2894 del 17 luglio 2003: «1. La giunta di ateneo, presieduta dal rettore, è composta dal prorettore, dal direttore amministrativo, da due membri del senato accademico e due membri del consiglio di amministrazione, nominati dal rettore.

Parte III

STRUTTURE E ATTIVITÀ DIDATTICHE E DI RICERCA

Art. 19 *(a)*

Tipologia

1. Le strutture didattiche fondamentali dell'Università sono le facoltà, che si articolano in corsi di laurea e corsi di laurea specialistica (in seguito denominati corsi di studio) e possono attivare al loro interno corsi di master e corsi di perfezionamento con specifiche finalità.

Strutture didattiche fondamentali per la specializzazione dei laureati sono le scuole di specializzazione, che possono interessare una o più facoltà dell'Università.

Sono altresì strutture didattiche le scuole di alta formazione.

2. Sono strutture di ricerca dell'Università i dipartimenti e i centri interdipartimentali.

3. Al fine di valorizzare specificità culturali e particolari risorse presenti nell'Ateneo, consentendo una maggiore efficienza e flessibilità nello svolgimento delle attività istituzionali, possono essere costituite, anche sulla base di accordi o convenzioni con altri atenei ovvero con enti qualificati, strutture didattiche e/o di ricerca speciali, quali centri interdipartimentali, centri interuniversitari di ricerca o di servi-

zio, centri di eccellenza. Il livello di autonomia di tali strutture speciali è definito da appositi regolarnenti per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

4. Negli allegati *A* e *B* sono riportati gli elenchi delle facoltà e delle scuole di alta forrmazione, con i relativi corsi di studio e di master, dei dottorati di ricerca, delle scuole di specializzazione, dei dipartimenti e delle strutture didattiche e/o di ricerca speciali presenti nel-
l'Ateneo. Gli elenchi sono annualmente aggiornati sulla scorta delle eventuali attivazioni e disattivazioni di strutture.

Note all'art. 19:

(a) L'art. 19 è stato così sostituito dal decreto rettorale n. 2894 del 17 luglio 2003. Si riporta il testo dell'art. 19 sostituito:

«Art. 19 *(Tipologia)*. — 1. Sono strutture didattiche dell'Università: le facoltà (comprendenti corsi di laurea, corsi di diploma universitario e corsi di perfezionamento), le scuole di specializzazione e/o scuole dirette a fini speciali.

2. Sono strutture di ricerca dell'Università i dipartimenti, i centri interdipartimentali e, in via transitoria fino alla relativa soppressione, gli istituti.

3. Sulla base di criteri tipologici e/o topologici strutture didattiche e di ricerca dell'Università o di supporto alle stesse possono essere costituite anche da specifiche aggregazioni aventi l'obiettivo di conseguire una maggiore efficienza e flessibilità nelle attività istituzionali attraverso la valorizzazione sia di specificità culturali che delle risorse disponibili.

Fra tali aggregazioni rientrano centri interfacoltà, centri interdipartimentali centri di servizio e centri di ricerca interuniversitari aventi autonomia definita nell'ambito di apposito regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

4. Gli elenchi delle facoltà, dei corsi di studio, delle scuole, dei dipartimenti, dei centri interdipartimentali e dei servizi e degli istituti esistenti all'atto di emanazione del presente statuto sono riportati negli allegati *A* e *B*.

Art. 23 *(a)*

Consigli di corso di studi. (b)

1. I consigli di corso di studio sono costituiti dai professori e dai ricercatori di ruolo della facoltà responsabili degli insegnamenti dei singoli corsi di studio e da rappresentanze, nel numero minimo previsto dalla legislazione vigente, dei ricercatori che svolgono attività didattica senza essere responsabili di insegnamenti e degli studenti iscritti agli stessi corsi di studio.

Per le rappresentanze dei ricercatori e degli studenti si rinvia al regolamento generale di Ateneo.

I professori supplenti esterni alla facoltà e i professori a contratto possono essere invitati a partecipare, con voto consultivo, alle adunanze dei consigli di corso di studio. Essi comunque non concorrono alla formazione del numero legale.

La durata in carica delle rappresentanze è di quattro anni accademici.

I professori ed i ricercatori di ruolo che fanno parte di più consigli di corso di studi, nell'ambito della stessa facoltà, hanno il diritto di partecipare a pieno titolo alla costituzione e alle attività di tutti i consigli di corso di studi di appartenenza. Essi tuttavia hanno l'obbligo di indicare un particolare consiglio di corso di studi, in tendendo così che la loro eventuale assenza alle adunanze di altri consigli di corso di studi possa essere considerata ininfluente per la formazione del numero legale.

È, inoltre, consentita la costituzione di consigli di classe come aggregazione di più consigli di corso di studi della stessa classe. *(b)*

2. Il presidente del consiglio di corso di studio è eletto tra i professori di ruolo, a scrutinio segreto, a maggioranza assoluta dei presenti e votanti aventi diritto. *(c)*

In caso di mancata elezione, si procede con il sistema del ballottaggio tra i due candidati che nell'ultima votazione abbiano riportato il maggior numero di voti.

È eletto chi riporta il maggior numero di voti e, in caso di parità, il più anziano nel ruolo e, in caso di ulteriore parità, il più anziano di età.

Le ulteriori modalità riguardanti l'elezione sono fissate dal regolamento generale di Ateneo.

3. Il presidente del consiglio di corso di studi è nominato con decreto del rettore, dura in carica quattro anni accademici ed è immediatamente rieleggibile una sola volta. I consigli dei corsi di studi hanno competenza in materia di organizzazione della didattica, di approvazione dei piani di studio, nonché di altre materie individuate dal regolamento didattico di Ateneo che disciplina anche le modalità di esercizio di dette competenze.

Essi esprimono parere in merito all'utilizzazione dei posti di professore di ruolo e di ricercatore assegnati alla facoltà *(d)*.

Note all'art. 23:

(a) L'art. 23 è stato così modificato dal decreto rettorale n. 2894 del 17 luglio 2003.

(b) Si riportano il titolo ed il testo del comma 1 dell'art. 23 prima delle modifiche introdotte con decreto rettorale n. 2894 del 17 luglio 2003:

«Art. 23 *(Consigli di corso di laurea)*. — 1. I consigli di corso di laurea sono costituiti dai professori di ruolo afferenti al corso, da una rappresentanza dei ricercatori afferenti al corso, da una rappresentanza degli studenti iscritti al corso nel numero corrispondente al minimo previsto dalla legislazione vigente, secondo modalità definite nel regolamento generale di ateneo.

La durata in carica delle rappresentanze è di quattro anni accademici.

Partecipano alle adunanze del consiglio di corso di laurea, con voto consultivo, i professori a contratto e i supplenti secondo modalità disciplinate dal regolamento generale di Ateneo; essi comunque non concorrono alla formazione del numero legale».

(c) Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 23 prima delle modifiche introdotte con decreto rettorale n. 2894 del 17 luglio 2003:

«2. Il presidente del consiglio di corso di laurea è eletto, a scrutinio segreto, a maggioranza assoluta dei presenti e votanti aventi diritto al voto deliberativo, tra i professori di ruolo afferenti al corso a tempo pieno o che dichiarino di optare per il regime a tempo pieno in caso di nomina dal consiglio di corso di laurea nelle prime tre votazioni.

In caso di mancata elezione, si procede con il sistema del ballottaggio tra i due candidati che nell'ultima votazione abbiano riportato il maggior numero di voti.

È eletto chi riporta il maggior numero di voti e, in caso di parità, il più anziano nel ruolo e, in caso di ulteriore parità, il più anziano di età.

Le ulteriori modalità riguardanti l'elezione sono fissate dal regolamento generale di Ateneo.

Il presidente del consiglio di corso di laurea è nominato con decreto del rettore, dura in carica quattro anni accademici ed è immediatamente rieleggibile una sola volta.»

(d) Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 23 prima delle modifiche introdotte con decreto rettorale n. 2894 del 17 luglio 2003:

«3. I consigli dei corsi di laurea hanno competenza in materia di organizzazione della didattica, di approvazione dei piani di studio, nonché di altre materie individuate dal regolamento didattico di ateneo che disciplina anche le modalità di esercizio di dette competenze.

Essi esprimono parere in merito all'utilizzazione dei posti di professore di ruolo e di ricercatore assegnati alla facoltà.»

Art. 25 *(a)*

Scuole di specializzazione

1. L'attività di specializzazione rientra tra i compiti primari dell'università.

2. Le scuole di specializzazione sono istituite, in applicazione di specifiche norme di legge o norme comunitarie, con decreto del rettore, in conformità alle disposizioni legislative e comunitarie vigenti, su proposta delle facoltà interessate, in corrispondenza al piano di sviluppo dell'ateneo, previsto dalle disposizioni di legge, previa delibera del senato accademico, sentito il consiglio di amministrazione.

Esse svolgono la propria attività, con autonomia didattica, organizzativa e contabile nei limiti della legislazione vigente, delle disposizioni di cui al presente statuto e dei relativi regolamenti. *(b)*

3. Sono organi della scuola di specializzazione il direttore ed il consiglio.

4. Il direttore ha la responsabilità del funzionamento e della gestione della scuola, è eletto dal consiglio tra i professori di ruolo che ne fanno parte, dura in carica quattro anni accademici ed è rinnovabile consecutivamente una sola volta.

5. Il consiglio della scuola di specializzazione è composto da tutti i docenti della scuola e da una rappresentanza degli specializzandi, uno per ogni anno di corso, eletti secondo criteri e modalità definite nel regolamento generale di Ateneo.

I docenti a contratto partecipano alle relative adunanze con voto consultivo.

6. Al fine di coordinare l'attività didattica delle scuole di specializzazione dell'Università sono istituite, con decreto del rettore, una o più consulte composte dai direttori delle rispettive scuole che eleggono nel loro seno un presidente.

Le consulte delle scuole di specializzazione sono individuate dal senato accademico tenuto conto delle tipologie degli insegnamenti e durano in carica quattro anni accademici.

Le consulte presentano alle rispettive facoltà iniziative atte a migliorare l'attività didattica ed organizzativa delle scuole di specializzazione di appartenenza.

Note all'art. 25:

(a) L'art. 25 è stato così modificato dal decreto rettorale n. 2894 del 17 luglio 2003.

(b) Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 25 prima delle modifiche introdotte con decreto rettorale n. 2894 del 17 luglio 2003:

«2. Le scuole di specializzazione sono istituite, con decreto del rettore, in conformità alle disposizioni legislative e comunitarie vigenti, su proposta delle facoltà interessate, in corrispondenza al piano di sviluppo dell'Ateneo previsto dalle disposizioni di legge, previa delibera del senato accademico, sentito il consiglio di amministrazione.

Esse, svolgono la propria attività, con autonomia didattica, organizzativa e contabile nei limiti della legislazione vigente, delle disposizioni di cui al presente statuto e dei relativi regolamenti.»

Art. 26 *(a)*

Scuole dirette a fini speciali

Abrogato.

Note all'art. 26:

(a) L'art. 26 è stato abrogato dal decreto rettorale n. 2894 del 17 luglio 2003. Si riporta il testo dell'art. 26 abrogato:

«Art. 26 *(Scuole dirette a fini speciali)*. — Fino all'espletamento delle procedure di cui all'art. 7 della legge 19 novembre 1990, n. 341, le scuole dirette a fini speciali risultanti attivate alla data di entrata in vigore del presente statuto sono regolate dai rispettivi ordinamenti nell'ambito del regolamento didattico di Ateneo.»

Art. 68 *(a)*

Norma finale

1. Le norme relative allo statuto dell'azienda universitaria policlinico nonché quelle comuni sostituiscono a tutti gli effetti, con decorrenza dall'entrata in vigore del presente statuto, quelle previste dallo statuto dell'azienda universitaria policlinico pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 febbraio 1995, n. 48.

2. La disciplina di cui al presente capo è transitoria e resta in vigore fino all'attuazione dell'art. 1 del decreto legislativo n. 517/1999 e, comunque, fino all'emanazione dei provvedimenti sostitutivi dei rapporti in essere (decreti rettorali oppure convenzioni) tra la S.U.N. e la relativa azienda universitaria policlinico alla data di costituzione della nuova azienda ospedaliera integrata con il SSN. *(b)*

Note all'art. 68:

(a) L'art. 68 è stato così modificato ed integrato dal decreto rettorale n. 2894 del 17 luglio 2003.

(b) comma inserito dal decreto rettorale n. 2894 del 17 luglio 2003.

Art. 72 *(a)*

Incompatibilità di carica

Le cariche di rettore, preside, presidente di corso di laurea, presidente di corso di laurea specialistica, presidente di polo, direttore di dipartimento, sono tra loro incompatibili.

Note all'art. 72:

(a) L'art. 72 è stato così modificato ed integrato dal decreto rettorale n. 2894 del 17 luglio 2003. Si riporta il testo dell'art. 72 prima delle modifiche introdotte con decreto rettorale n. 2894 del 17 luglio 2003: «Le cariche di rettore, preside, presidente di corso di studio, presidente di polo, direttore di dipartimento, sono tra di loro incompatibili.».

03A09713

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

Quinta edizione del premio «Cento progetti al servizio dei cittadini»

Il Dipartimento della funzione pubblica bandisce la quinta edizione di «Cento progetti al servizio dei cittadini» realizzata dal Formez nell'ambito del programma Cantieri per il cambiamento nelle amministrazioni pubbliche (progetto Banca dati dei Buoni Esempi) con l'obiettivo di identificare e valorizzare esperienze di innovazione:

capaci di creare valore per i cittadini ed in generale per i destinatari finali delle proprie attività;

pienamente integrate nell'amministrazione sia sul piano funzionale che organizzativo;

in grado di interagire positivamente con il contesto promovendo la partecipazione, la cooperazione, la partnership con tutti i soggetti che a diverso titolo possono contribuire ad un più efficace soddisfacimento dei bisogni di rilievo collettivo.

Chi può partecipare: possono candidarsi, presentando progetti e iniziative che abbiano prodotto risultati concreti e verificabili: amministrazioni centrali e perifiche dello Stato; regioni; province; comuni; comunità montane e altre forme associative tra enti locali; aziende sanitarie e ospedaliere; istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado; aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo; agenzie e istituzioni regionali o di enti locali; autorità indipendenti; università e enti pubblici di ricerca; camere di commercio, industria e artigianato; enti pubblici non economici.

Le candidature devono essere presentate compilando la scheda progetto allegata al bando di partecipazione.

Sono entrambi disponibili nei siti internet:

www.formez.it

www. funzionepubblica.it

www.buoniesempi.it

www.cantieripa.it

Le schede progetto devono pervenire entro e non oltre il 14 novembre 2003 al seguente indirizzo di posta elettronica centoprogetti@formez.it oppure possono essere inviate a mezzo posta (allegando in tal caso alla versione cartacea un dischetto contenente la corrispondente versione elettronica in formato .rtf o .doc) al seguente indirizzo: Premio «Cento progetti al servizio dei cittadini» - Formez - Via Rubicone, 11 - 00198 Roma.

03A10114

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 5 settembre 2003

Dollaro USA	1,0923
Yen giapponese	127,64
Corona danese	7,4264
Lira Sterlina	0,69190
Corona svedese	9,1200
Franco svizzero	1,5405
Corona islandese	88,30
Corona norvegese	8,2365
Lev bulgaro	1,9468
Lira cipriota	0,58265
Corona ceca	32,617
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	255,55
Litas lituano	3,4533
Lat lettone	0,6301
Lira maltese	0,4248
Zloty polacco	4,4407
Leu romeno	37463
Tallero sloveno	235,1800
Corona slovacca	41,750
Lira turca	1512000
Dollaro australiano	1,6993
Dollaro canadese	1,5002
Dollaro di Hong Kong	8,5192
Dollaro neozelandese	1,9122
Dollaro di Singapore	1,9183
Won sudcoreano	1278,59
Rand sudafricano	8,0827

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

03A10283

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di exequatur

In data 29 agosto 2003 il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al signor Douglas L. McElhaney Console generale degli Stati Uniti d'America a Milano.

03A10099

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Comunicato relativo al decreto del Ministro delle attività produttive 2 gennaio 2003, recante: «Attuazione della direttiva 2002/40/CE sulle modalità di applicazione della direttiva 92/75/CE sull'etichettatura indicante il consumo di energia nei forni elettrici per uso domestico». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 23 del 29 gennaio 2003).

Si comunica che il decreto del Ministro delle attività produttive 2 gennaio 2003, recante: «Attuazione della direttiva 2002/40/CE sulle modalità di applicazione della direttiva 92/75/CE, sull'etichettatura indicante il consumo di energia nei forni elettrici per uso domestico» è stato registrato dalla Corte dei conti il 14 luglio 2003 (registro n. 3 Ministero attività produttive, foglio n. 336).

03A10132

Comunicato relativo al decreto del Ministro delle attività produttive 2 gennaio 2003, recante: «Attuazione della direttiva 2002/31/CE sulle modalità di applicazione della direttiva 92/75/CE sull'etichettatura indicante il consumo di energia dei condizionatori d'aria per uso domestico». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 23 del 29 gennaio 2003).

Si comunica che il decreto del Ministro delle attività produttive 2 gennaio 2003, recante: «Attuazione della direttiva 2002/31/CE sulle modalità di applicazione della direttiva 92/75/CE, sull'etichettatura indicante il consumo di energia dei condizionatori d'aria per uso domestico» è stato registrato dalla Corte dei conti il 14 luglio 2003 (registro n. 3 Ministero attività produttive, foglio n. 335).

03A10133

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Provvedimenti concernenti la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto n. 32716 del 29 luglio 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per legge n. 236/1993, art. 7, comma 10-*ter* in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Merker in amministrazione straordinaria, con sede in via Tiburtina - Tocco da Casauria (Pescara), unità di Tocco da Casauria, per il periodo dal 16 maggio 2003 al 15 maggio 2004

Con decreto n. 32717 del 30 luglio 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per art. 4, comma 21, legge n. 144/1999, in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Tecnotubi, con sede in Torre Annunziata (Napoli), unità di Torre Annunziata, per il periodo dal 1° luglio 2003 al 31 dicembre 2003.

Con decreto n. 32718 del 30 luglio 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.p.a. I.T.C.A. Produzione, con sede in Torino, unità di Cassino e Villa Santa Lucia (Frosinone), per il periodo dal 1° marzo 2003 al 31 agosto 2003.

Con decreto n. 32719 del 30 luglio 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento - art. 3, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.r.l. Fonderie di Trana, con sede in Trana (Torino), unità di Trana (Torino), per il periodo dal 23 maggio 2003 al 22 maggio 2004.

Con decreto n. 32720 del 30 luglio 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per Conc. prev. - art. 3, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.r.l. Alberti, con sede in Cesano Maderno (Milano), unità di Cesano Maderno, per il periodo dal 20 marzo 2003 al 19 marzo 2004.

Con decreto n. 32721 del 30 luglio 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento - art. 3, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Publitel, con sede in Torino, unità di Roma, per il periodo dal 6 maggio 2003 al 5 maggio 2004.

Con decreto n. 32722 del 30 luglio 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento - art. 3, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla s.a.s. S.T.I.E. - Studio tecnico industriale edile, con sede in Torino, unità di Torino, per il periodo dal 13 giugno 2003 al 12 giugno 2004.

Con decreto n. 32723 del 30 luglio 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore del personale dipendente dalla S.r.l. Itel, con sede in San Marco Evangelista (Cesena), unità di San Marco Evangelista, per il periodo dal 25 novembre 2002 al 24 novembre 2003.

Con decreto n. 32724 del 30 luglio 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore del personale dipendente dalla s.a.s. Gino Pompei di Valeriano S. & C., con sede in Formia (Latina), unità di Formia, per il periodo dal 20 marzo 2003 al 10 agosto 2003.

Con decreto n. 32725 del 30 luglio 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale in favore del personale dipendente dalla S.r.l. Gabrielli vendite, con sede in Ascoli Piceno, unità di Giulianova (Teramo), Lanciano, Pescara, per il periodo dal 1º aprile 2094 al 30 settembre 2094.

Con decreto n. 32726 del 4 agosto 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento - art. 3, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Irti lavori, con sede in Roma, unità di Olbia (Sassari), Pesaro, Pescara, Petruro (L'Aquila), Roma cantiere Tav (Roma), Sassa Scalo (L'Aquila), per il periodo dal 16 giugno 2003 al 15 giugno 2004.

Con decreto n. 32727 del 4 agosto 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore del personale dipendente dalla s.c.a.r.l. Coop. 2001, con sede in Roma, unità di Torino, per il periodo dal 1º febbraio 2002 al 31 gennaio 2003.

Con decreto n. 32728 del 4 agosto 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per legge n. 236/1993, art. 7, comma 10-*ter* in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Ilva Pali Dalmine, con sede in Torre Annunziata (Napoli), unità di Torre Annunziata, per il periodo dal 2 luglio 2003 al 1º luglio 2004.

Con decreto n. 32729 del 4 agosto 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore del personale dipendente dalla S.r.l. Eporlux, con sede in Cascinette d'Ivrea (Torino), unità di Campobasso, Isernia, Termoli (Campobasso), per il periodo dal 1º marzo 2003 al 28 febbraio 2003.

Con decreto n. 32730 del 4 agosto 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore del personale dipendente dalla S.r.l. Fulgens, con sede in Cagliari, unità di Cagliari - Sassari - Iglesias (Cagliari), Macomer (Nuoro), Olbia (Sassari), Oristano - Ozieri loc. Chilivani (Sassari), per il periodo dal 1º novembre 2002 al 31 ottobre 2003.

Con decreto n. 32731 del 4 agosto 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Eporlux, con sede in Cascinette d'Ivrea (Torino), unità di Cagliari Iglesias (Cagliari), San Gavino (Cagliari), Macomer (Nuoro), Golfo Aranci (Sassari), Olbia (Sassari), Oristano, Chilivani (Sassari), Sassari, per il periodo dal 16 dicembre 2002 al 15 dicembre 2003.

Con decreto n. 32732 del 4 agosto 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento - art. 3, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla s.a.s. Manzoni arti grafiche e cartotecniche, con sede in Grugliasco (Torino), unità di Grugliasco, per il periodo dal 22 maggio 2003 al 21 maggio 2004.

Con decreto n. 32733 del 4 agosto 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per conc. prev. - art. 3, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Selti elettronica in liquidazione, con sede in Todi (Perugia), unità di Todi, per il periodo dal 10 aprile 2003 al 9 aprile 2004.

Con decreto n. 32734 del 4 agosto 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento - art. 3, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla S.c.a.r.l. Coop C.O.L.I.A., con sede in Noicattaro (Bari), unità di Noicattaro, per il periodo dal 17 marzo 2003 al 16 marzo 2004.

Con decreto n. 32735 del 4 agosto 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per legge n. 236/1993, art. 7, comma 10-*ter* in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Ocean, con sede in Verolanuova (Brescia), unità di La Spezia, per il periodo dal 1º luglio 2003 al 4 novembre 2003.

Con decreto n. 32736 del 4 agosto 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per legge n. 236/1993, art. 7, comma 10-*ter* in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Società ittica europea, con sede in Roma, unità di Sant'Agata dé Goti (Benevento), per il periodo dal 1º luglio 2003 al 13 settembre 2003.

Con decreto n. 32737 del 4 agosto 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore del personale dipendente dalla S.r.l. Option tecnologie Italia, con sede in Santa Giulietta (Pavia), unità di Santa Giulietta (Pavia), per il periodo dal 19 maggio 2003 al 18 maggio 2004.

Con decreto n. 32738 del 4 agosto 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore del personale dipendente dalla S.r.l. Weisscam, con sede in Tarvisio (Udine), unità di Tarvisio per il periodo dal 1º aprile 2003 al 31 marzo 2004.

Con decreto n. 32739 del 4 agosto 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore del personale dipendente dalla S.p.a. Acciaierie Weissenfels, con sede in Tarvisio (Udine), unità di Tarvisio, per il periodo dal 1º aprile 2003 al 31 marzo 2004.

03A09883-03A09884

Istruttoria per lo scioglimento della piccola società cooperativa «Eurocoop 2001» a r.l., in Castel San Vincenzo

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della piccola società cooperativa «Eurocoop 2001» a r.l., codice fiscale n. 00811380948, con sede nel comune di Castel San Vincenzo, via Indipendenza n. 15 - costituita in data 8 marzo 2001 con atto a rogito del notaio Giuseppe Gamberale di Isernia, rep. 128243, iscritta al registro delle imprese al n. 33533, B.U.S.C. n. 496, che, dagli accertamenti effettuati, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile, primo comma.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa direzione provinciale del lavoro di Isernia - servizio politiche del lavoro - unità operativa cooperazione, opposizione, debitamente motivata e documentata, all'emanazione del predetto provvedimento, entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del predetto avviso.

03A10055

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Comauto» a r.l., in Torino

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio, senza nomina del liquidatore, della società cooperativa «Comauto» a r.l., con sede legale in Torino, via Monginevro n. 194 (costituita in data 18 maggio 1992 per rogito notaio dott.ssa Enza Laura Carbonaro, n. 2598 del registro società del tribunale di Torino, B.U.S.C. n. 5801, partita IVA n. 06329420019), che, dagli accertamenti effettuati, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile, primo comma.

Si comunica che chiunque vi abbia interesse potrà proporre alla direzione provinciale del lavoro di Torino, area cooperazione, via Arcivescovado n. 9 - 10121 Torino, opposizione, debitamente motivata e documentata, contro l'emanazione del predetto provvedimento, entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

03A10056

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Rettifica dell'allegato al provvedimento 29 luglio 2003, relativo alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Caciocavallo Silano», registrata in qualità di denominazione di origine protetta in forza del Regolamento (CE) n. 1263/96, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale n. 193 del 21 agosto 2003.

L'allegato al provvedimento 29 luglio 2003, relativo alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Caciocavallo Silano», registrata in qualità di denominazione di origine protetta in forza del Regolamento (CE) n. 1263/96, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 193 del 21 agosto 2003 - pag. 42, fa esplicito riferimento, all'art. 4, ad un «allegato *A*» che non è stato riportato e viene di seguito riprodotto.

ALLEGATO *A*

03A10136

BANCA D'ITALIA

Fondi comuni di investimento chiusi
(Provvedimento 27 agosto 2003)

1. Con il decreto n. 47 del 31 gennaio 2003 (di seguito «Decreto»), che modifica il precedente decreto ministeriale n. 228/99, relativo ai criteri generali cui devono uniformarsi i tondi comuni di investimento, il Ministro dell'economia e delle finanze ha emanato le disposizioni attuative dell'art. 5 del decreto legge n. 351/01, convertito con legge 23 novembre 2001, n. 410, che contiene una nuova disciplina dei fondi comuni di investimento chiusi.

2. Le principali innovazioni introdotte dalla citata norma di legge riguardano:

a) l'introduzione di una disciplina dei fondi immobiliari che, tra l'altro, consente: la sottoscrizione delle quote del fondo mediante il conferimento di beni; di investire in beni direttamente o indirettamente ceduti o conferiti da soci della società di gestione o da società del gruppo; di assumere prestiti sino a un importo del 60 per cento del valore degli immobili e del 20 per cento degli altri beni;

b) la possibilità per i fondi chiusi di effettuare emissioni di quote successive alla prima. In tal caso, i rimborsi anticipati devono aver luogo con la medesima frequenza e in coincidenza delle nuove emissioni. È inoltre prevista la possibilità di assumere prestiti finalizzati all'esecuzione dei rimborsi anticipati entro il limite del 10 per cento del valore del fondo.

3. Le maggiori opportunità operative che discendono dal provvedimento potranno accrescere la competitività dell'industria del risparmio gestito e favorirne lo sviluppo.

Nel nuovo contesto emerge la rilevanza di ulteriori rischi - legati, ad esempio, alla maggiore leva finanziaria che potranno utilizzare i fondi immobiliari o alla possibilità di concludere operazioni in conflitto di interessi - che dovranno essere individuati e adeguatamente presidiati dalle società di gestione attraverso il rafforzamento delle strutture organizzative e di governo societario.

4. Le disposizioni contenute nel decreto n. 47/03 (in *Gazzetta Ufficiale* 25 marzo 2003, n. 70) richiedono l'adeguamento della disciplina emanata dalla Banca d'Italia per gli organismi di investimento collettivo del risparmio, con particolare riguardo alle disposizioni in materia di «criteri generali per la redazione del regolamento dei fondi comuni» (Provvedimento del Governatore del 1° luglio 1998, Capitolo IV), «norme prudenziali di contenimento e frazionamento del rischio» (Provvedimento del Governatore del 20 settembre 1999, Capitolo II) e «prospetti contabili dei fondi comuni di investimento e delle «Sicav» (Provvedimento del Governatore del 24 dicembre 1999).

Al fine di consentire l'applicazione delle nuove disposizioni contenute nella legge n. 410/01 e nel decreto, si forniscono in allegato le modifiche e le integrazioni che vengono apportate alle norme emanate dalla Banca d'Italia.

Tali modifiche, in ordine alle quali - secondo quanto previsto dal testo unico dell'intermediazione finanziaria - è stata sentita la Consob, verranno recepite nei rispettivi provvedimenti alla prima occasione utile.

Si precisa che, d'intesa con la Consob, le modifiche apportate comprendono anche le forme di pubblicità relative ad atti e informazioni concernenti i fondi comuni di investimento, introdotte dal ripetuto decreto n. 47/03.

Roma, 27 agosto 2003

Il direttore generale: DESARIO

ALLEGATO

MODIFICHE ALLA DISCIPLINA EMANATA DALLA BANCA D'ITALIA IN RELAZIONE ALLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEL DECRETO DEL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE N. 47 DEL 31 GENNAIO 2003.

1) Capitolo IV del Provvedimento del governatore del 1° luglio 1998, concernente «Criteri generali per la redazione e contenuto minimo del regolamento dei fondi comuni».

1.1) Il regolamento del fondo comune d'investimento immobiliare, oltre a quanto già previsto, indica:

a) se sia ammessa la sottoscrizione delle quote del fondo, sia in fase costitutiva che successivamente alla costituzione del fondo, mediante il conferimento di beni immobili, diritti reali immobiliari e partecipazioni in società immobiliari;

b) se il fondo intende o meno effettuare operazioni con i soci della società di gestione del fondo immobiliare o con soggetti appartenenti al loro gruppo ovvero con le società facenti parte del gruppo della società di gestione («soggetti in conflitto d'interessi»). Tali operazioni devono essere effettuate nel rispetto dei limiti e con le cautele previste dall'art. 12-*bis*, comma 4, del decreto ministeriale n. 228/99;

c) le modalità con le quali i soggetti in conflitto d'interessi si impegnano a rispettare l'obbligo di detenere (per un ammontare non inferiore al 30 per cento del valore della sottoscrizione e per un periodo di almeno due anni dalla data del conferimento) le quote del fondo sottoscritte a fronte dei conferimenti;

d) le forme di pubblicità anche per estratto:

delle relazioni di stima dei beni immobili, dei diritti reali immobiliari e delle partecipazioni in società immobiliari conferiti al fondo e dei beni acquistati o venduti da/a soggetti in conflitto di interessi;

degli atti di conferimento, acquisto o cessione dei beni, dei soggetti conferenti, acquirenti o cedenti e del relativo gruppo di appartenenza;

dei prestiti stipulati per il finanziamento delle operazioni di rimborso anticipato delle quote del fondo;

del gruppo di appartenenza dell'intermediario finanziario incaricato di accertare la compatibilità e la redditività dei beni conferiti rispetto alla politica di gestione del fondo, secondo quanto previsto dall'art. 12-*bis*, comma 3, lettera *b)*, del decreto ministeriale n. 228/99.

Per i fondi comuni immobiliari oggetto di operazioni sollecitazione all'investimento, le informazioni previste dalla precedente lettera *d)* dovranno essere diffuse attraverso almeno le seguenti forme di pubblicità:

messa a disposizione presso la sede della società di gestione del fondo e della banca depositaria, ivi comprese le filiali situate nei capoluoghi di Regione;

messa a disposizione nel sito internet della societa'di gestione del fondo, consentendone l'acquisizione su supporto duraturo;

pubblicazione di un avviso, concernente l'avvenuta pubblicità di cui ai precedenti alinea, su almeno un quotidiano previsto dal regolamento di gestione;

trasmissione - da parte dei fondi le cui quote siano negoziate su un mercato regolamentato - di un apposito comunicato (cfr. articoli 66 e 102 della delibera Consob 11971/99) alla società di gestione del mercato, che lo mette immediatamente a disposizione del pubblico, e ad almeno due agenzie di stampa. La comunicazione va contestualmente inviata alla Banca d'Italia e alla Consob.

1.2) Il regolamento di gestione dei fondi comuni di investimento chiusi, diversi da quelli immobiliari, indica - secondo quanto sopra previsto - le forme di pubblicità, anche per estratto, dei prestiti stipulati per il finanziamento delle operazioni di rimborso anticipato delle quote del fondo.

1.3) Il regolamento di gestione dei fondi comuni di investimento chiusi indica:

A) le modalità con cui si potrà procedere al rimborso anticipato delle quote del fondo a fronte di nuove emissioni, specificando i criteri in base ai quali verranno soddisfatte le richieste nel caso di domande di rimborso che eccedano quelle di sottoscrizione;

B) le modalità delle emissioni di quote successive alla prima, nel caso in cui il fondo intenda raccogliere il patrimonio avvalendosi anche di tale facoltà; a tal fine, si deve tenere conto dei principi stabiliti per le sottoscrizioni iniziali, in particolare per quanto riguarda i termini per la sottoscrizione, la possibilità per il fondo di diminuire l'ammontare dell'emissione o di aumentarlo.

Non si può dar luogo a nuove emissioni prima che sia stato effettuato il richiamo di tutti gli impegni relativi a emissioni precedenti;

C) i criteri e i processi di valutazione che verranno utilizzati per determinare il valore corrente delle quote dei fondi in occasione di nuove emissioni o di rimborsi anticipati di cui all'art. 14, comma 6-*bis*, del decreto ministeriale n. 228/99. A tal fine le SGR terranno conto dei criteri di valutazione dei beni dei fondi indicati nel capitolo III del Provvedimento del Governatore del 20 settembre 1999, avendo presente in particolare che la valutazione deve indicare il valore corrente dei beni del fondo, inteso quale presumibile prezzo al quale detti beni potrebbero essere realizzati alla data cui la valutazione si riferisce.

2) Capitolo II del Provvedimento del governatore del 20 settembre 1999, concernente le «Attività di investimento: divieti e norme prudenziali di contenimento e frazionamento del rischio».

2.1) Fondi chiusi:

nella Sezione III è aggiunto il paragrafo 3.6 «Società di costruzione».

Il fondo immobiliare non può essere investito, direttamente o attraverso società controllate, in misura superiore al 10 per cento delle proprie attività in società immobiliari che prevedano nel proprio oggetto sociale la possibilità di svolgere attività di costruzione»;

nella Sezione III, il punto 6.2 «Assunzione di prestiti» e modificato come segue:

Nella gestione di fondi immobiliari, le SGR possono assumere prestiti nel limite massimo del 60 per cento del valore degli immobili, dei diritti reali immobiliari e delle partecipazioni in società immobiliari e del 20 per cento degli altri beni. Entro tale limite complessivo, i fondi immobiliari possono assumere prestiti, fino al limite del 10 per cento del valore complessivo netto del fondo, per effettuare rimborsi anticipati delle quote.

Nella gestione dei fondi chiusi diversi da quelli immobiliari, le SGR possono assumere prestiti, anche per effettuare rimborsi anticipati delle quote, entro il limite massimo del 10 per cento del valore complessivo netto del fondo.

2.2) Fondi speculativi:

Nella Sezione I (disposizioni di carattere generale), il secondo e il terzo alinea della lettera *D)*, relativi, rispettivamente, al numero massimo dei partecipanti al fondo (100) e alla sottoscrizione minima (1 milione di euro), devono intendersi adeguati ai commi 2 e 3 dell'art. 16 del decreto ministeriale n. 228/99 che, rispettivamente, elevano a 200 il numero massimo dei partecipanti e riducono a 500 mila euro l'importo minimo della quota iniziale.

3) Provvedimento del governatore del 24 dicembre 1999, relativo ai «Prospetti contabili dei fondi comuni e delle SICAV».

Le informazioni oggetto delle forme di puloblicita'di cui ai paragrafi 1.1, lettera *d)* e 1.2, sono riportate nella parte *D* (Altre informazioni della «nota integrativa» del rendiconto dei fondi e nella «nota illustrativa» della relazione semestrale degli stessi.

03A10125

PREFETTURA DI TRIESTE

Ripristino di cognome nella forma originaria

Su domanda della signora Edda Periani, intesa ad ottenere il ripristino del cognome nella forma originaria di «Pirjevec», è stato revocato, ai sensi della legge n. 114/1991, con decreto n. 1.13/2-401/2003 di data 28 luglio 2003, limitatamente agli effetti prodotti nei suoi confronti, il precedente decreto n. 11419/13262 di data 21 maggio 1935 della Prefettura di Trieste, con il quale il cognome del signor Giuseppe Pirjevec (e non Pirjevez), nato il 9 ottobre 1867 a Trieste, padre dell'istante è stato cambiato nella forma italiana di «Periani», con estensione alla moglie Teresa Stoka.

Per l'effetto, il cognome della signora Edda Periani, nata il 28 ottobre 1937 a Trieste, ivi residente in località Prosecco n. 366 è ripristinato nella forma originaria di «Pirjevec».

03A09882

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI MODENA

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che la sottoriportata impresa, già assegnataria del marchio a fianco indicato, ha cessato la propria attività connessa con l'uso del marchio stesso ed è stata cancellata dal registro degli assegnatari, di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999 n. 251, della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Modena con determinazione del segretario generale n. 783 dell'8 agosto 2003:

n. marchio: 87MO;

impresa: Bosi Gioielli, di Bosi Simona;

sede: Mirandola, p.zza Costituente, 49.

03A10112

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI VICENZA

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi - Cancellazioni di imprese dal registro degli assegnatari effettuate nel mese di novembre 2002.

Ai sensi dell'art. 29, quinto comma del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che con determinazione dirigenziale n. 165 del 7 novembre 2002 sono state cancellate dal registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999,

n. 251, le imprese sottoelencate, aventi sede legale nella provincia di Vicenza, assegnatarie del marchio identificativo indicato, poiché hanno cessato la propria attività:

115-VI - VIFA S.r.l. - via Napoli, 66 - Vicenza, punzoni ritirati 2;

744-VI - LA.O.M. di Benedet Lorenzo - via IV^a Armata, 7 - Rosà, punzoni ritirati 2, punzoni smarriti 0;

1330-VI - DIMA - S.n.c. - strada dei Molini, 70 - Vicenza, non ha restituito i punzoni;

1426-VI - Valentino Gold - S.n.c. - via degli Avieri, 26 - Torri di Quartesolo, non ha restituito i punzoni;

1526-VI - Ars Nova - S.r.l. - via della Tecnica, 22/24 - Dueville, non ha restituito i punzoni;

1738-VI - Iodice Annamaria - via Vallessino, 5/D - Mussolente, punzoni ritirati 2 punzoni smarriti 0;

1777-VI - Vicenza 90 - S.n.c. - via Pontaron, 30 - Caldogno, non ha restituito i punzoni;

1810-VI - Silvestris Vincenzo - via Roma, 31 - Bressanvido, punzoni ritirati 2, punzoni smarriti 0;

1910-VI - Marchesini Bruno Oreficeria - via del Lavoro, 30 - Trissino, punzoni ritirati 1, punzoni smarriti 1;

2030-VI - Gold Company - S.r.l. - via Manara, 61 - Vicenza non ha restituito i punzoni;

2091-VI - Orel - S.r.l. - via Spessa, 29 - Creazzo, non ha restituito i punzoni;

2103-VI - Amir S.r.l. - via Venezia, 25 - Costabissara, punzoni ritirati 4, punzoni smarriti 0;

2241-VI - Eugenio Pavan - via Pizzardi, 75 - Vicenza, punzoni ritirati 4, punzoni smarriti 0;

2254-VI - Mirra Frediano - via Riviera Berica, 12/B - Nanto, non ha restituito i punzoni;

2308-VI - Galvanelli Andrea - via G. Gasparoni, 13 - Vicenza, non ha punzoni in dotazione;

2323-VI - Gioielli di Oscar di Frigo Oscar, via Zamenhof, 571 - Vicenza - non ha restituito i punzoni;

2335-VI - Preziose Magie di Ceron Maria - via Ole, 46 - Grumolo delle Abbadesse, punzoni ritirati 1, punzoni smarriti 0.

I punzoni delle imprese sopraelencate, recanti le impronte dei relativi marchi di identificazione che sono stati restituiti alla camera di commercio di Vicenza sono stati tutti deformati, di quelli smarriti le imprese interessate hanno presentato la dichiarazione di smarrimento.

Gli eventuali detentori dei punzoni smarriti, o comunque non restituiti sono invitati a consegnarli alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Vicenza; ogni loro uso è considerato illegale e sanzionabile a termini di legge (comma 1 dell'art. 25 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251).

03A10062

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, recante: «Definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonché in materia bancaria e creditizia, in attuazione dell'articolo 12, della legge 3 ottobre 2001, n. 366.». (Decreto pubblicato nel supplemento ordinario n. 8/L alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 17 del 22 gennaio 2003).

Nel decreto legislativo citato in epigrafe, pubblicato nel sopra indicato supplemento ordinario, sono apportate le seguenti modifiche:

alla pagina 3, seconda colonna, all'art. 1, al comma 1, alla lettera *d)*, al quinto rigo, dove è scritto: «... vendita di *rapporti* finanziari ...», leggasi: «... vendita di *prodotti* finanziari ...»; ed ancora al comma 3, ovunque ricorrano le parole: «... il *Tribunale* giudica ...», leggasi «... il *tribunale* giudica ...»; ed infine al comma 3, secondo periodo, dove è scritto: «Nelle azioni promosse da associazioni ...», leggasi: «Nelle azioni promosse da *o contro* associazioni ...»;

alla pagina 4, prima colonna, all'art. 2, al comma 1, dove è scritto: «... al *Tribunale* ...», leggasi: «... al *tribunale* ...»;

alla pagina 5, all'art. 8, prima e seconda colonna, ai commi 1, 2 e 3, nell'alinea, dove è scritto: «... entro *quindici* giorni ...», leggasi: «... entro *sedici* giorni ...»; ed ancora al comma 3, alla lettera *a)*, dove è scritto: «*a)* se ha proposto domanda riconvenzionale, ...», leggasi: «*a)* se ha proposto domanda riconvenzionale *ovvero ha sollevato eccezioni non rilevabili d'ufficio*, ...»; ed ancora al comma 5, primo periodo, dove è scritto: «... dal *Presidente*

del Tribunale che, sentite le parti, provvede con *decreto* non impugnabile ...», leggasi: «... dal *presidente* che, sentite le parti, provvede con *ordinanza* non impugnabile ...»; ed ancora al comma 5, dove è scritto: «... il *Presidente* assegna ...», leggasi: «... il *presidente* assegna ...»;

alla pagina 6, seconda colonna, all'art. 11, al comma 2, primo rigo, dove è scritto: «2. Il *Tribunale* provvede con ordinanza quando, decidendo ...», leggasi: «2. Il *tribunale* provvede con ordinanza *non impugnabile in ogni caso in cui*, decidendo ...»; ed ancora, al comma 3, al quarto rigo, dove è scritto: «... di *controreplica* ...», leggasi: «... di *ulteriore replica* ...»; ed infine all'ultimo periodo, dove è scritto: «... del *Tribunale* adito, ...», leggasi: «... del *tribunale* adito, ...»;

alla pagina 6, seconda colonna, all'art. 12, al comma 1, al secondo rigo, dove è scritto: «... il cancelliere, *nei tre giorni successivi, forma* il fascicolo contenente tutti gli atti e documenti depositati dalle parti e lo *presenta senza indugio al Presidente.*», leggasi: «... il cancelliere, *presenta senza indugio al presidente* il fascicolo *d'ufficio* contenente tutti gli atti e documenti depositati dalle parti.»; ed ancora al comma 2, primo e terzo periodo, ovunque ricorra la parola: «... *Presidente* ...», leggasi: «... *presidente* ...»;

alla pagina 8, prima e seconda colonna, all'art. 16, al comma 2, al secondo rigo, dove è scritto: «... il *giudice* le interroga ...», leggasi: «... il *presidente* le interroga ...»; ed ancora al comma 3, dove è scritto: «Il *Presidente* ...», leggasi: «Il *presidente* ...»; inoltre, ai commi 4 e 5, dove è scritto: «... il *Tribunale* ...», leggasi: «... il *tribunale* ...»; ed infine al comma 6, primo periodo, dove è scritto: «... e fissa l'udienza *per la prosecuzione del giudizio*; ...», leggasi: «... e fissa l'udienza *di trattazione*; ...»;

alla pagina 9, prima colonna, all'art. 18, nella rubrica, dove è scritto: «... al *Collegio*», leggasi: «... al *collegio*»; ed ancora al comma 1, dove è scritto: «... al *Tribunale* ...», leggasi: «... al *tribunale* ...»; ed ancora al comma 2, dove è scritto: «... dal *Presidente* del *Tribunale* ...», leggasi: «... dal *presidente* del *tribunale* ...»;

alla pagina 9, prima colonna, all'art. 19, al comma 3, dove è scritto: «... della causa *e* le difese ...», leggasi: «... della causa *o* le difese ...»;

alla pagina 9, seconda colonna, all'art. 23, al comma 2, dove è scritto: «2. Il *giudice* designato ...», leggasi: «2. Il *magistrato* designato ...»;

alla pagina 10, prima colonna, all'art. 23, al comma 4, all'ultimo rigo, dove è scritto: «... della misura cautelare.», leggasi: «... della misura cautelare *di cui al comma 1.*»; ed ancora al comma 5, al terzultimo rigo, dove è scritto: «Il *Tribunale* ...», leggasi: «Il *tribunale* ...»;

alla pagina 10, prima colonna, all'art. 24, al comma 1, dove è scritto: «... nella cancelleria del giudice designato *per la trattazione del merito* a norma dell'art. 18, comma 2; altrimenti, il *Presidente* designa ...», leggasi: «... nella cancelleria del giudice *già* designato a norma *dell'art. 12, comma 2, ovvero* dell'art. 18, comma 2; altrimenti, il *presidente* designa ...»;

alla pagina 11, seconda colonna, all'art. 28, al comma 1, dove è scritto: «Il *Presidente* del *Tribunale* designa, ...» leggasi: «Il *presidente* designa, ...»;

alla pagina 12, prima colonna, all'art. 31, al comma 2, all'ultimo rigo, dove è scritto: «... emesso ai sensi del *primo* comma 1.», leggasi: «... emesso ai sensi del comma 1.»;

alla pagina 12, prima colonna, all'art. 33, al comma 1, al settimo ed ottavo rigo, dove è scritto: «... 2487-ter, *quarto* comma, 2500-novies, *terzo* comma, ...», leggasi: «... 2487-ter, *secondo* comma, 2500-novies, *secondo* comma, ...»;

alla pagina 12, seconda colonna, all'art. 34, al comma 2, nell'ultimo periodo, dove è scritto: «... al *Presidente* del *Tribunale* ...», leggasi: «... al *presidente* del *tribunale* ...»;

alla pagina 12, seconda colonna, all'art. 35, al comma 2, dal quarto rigo in poi, dove è scritto: «... del codice di procedura civile è ammesso fino alla prima udienza di trattazione, *nonché l'intervento di altri soci a norma degli articoli 106 e 107 dello stesso codice.*», leggasi: «... del codice di procedura civile *nonché l'intervento di altri soci a norma degli articoli 106 e 107 dello stesso codice* è ammesso fino alla prima udienza di trattazione.»;

alla pagina 14, seconda colonna, all'art. 40, al comma 8, al quarto rigo, dove è scritto: «... del *Presidente* del *Tribunale* ...», leggasi: «... del *presidente* del *tribunale* ...»;

alla pagina 14, seconda colonna, all'art. 41, al comma 2, dove è scritto: «2. Alle modifiche deliberate, a norma dell'art. 223-duodecies delle disposizioni ...», leggasi: «2. Alle modifiche deliberate a norma *degli articoli 223-bis e* 223-duodecies delle disposizioni ...»; ed ancora all'ultimo rigo, dove è scritto: «... non si applica l'art. 34, comma *5*.», leggasi: «... non si applica l'art. 34, comma *6*.»;

alla pagina 15, prima colonna, all'art. 42, al comma 1, secondo periodo, dove è scritto: «... dei *Tribunali*, delle *Corti* d'appello e della *corte suprema di cassazione*.», leggasi: «... dei *tribunali,* delle *corti* d'appello e della *Corte Suprema* di *Cassazione*.»; ed ancora al comma 2, primo periodo, dove è scritto: «2. Il *Presidente* del *Tribunale*, il Presidente della corte d'appello e il Primo Presidente della *corte suprema* di *cassazione* curano ...», leggasi: «Il *presidente* del *tribunale*, il Presidente della corte d'appello e il Primo Presidente della *Corte Suprema* di *Cassazione* curano ...»; ed ancora, al comma 3, dove è scritto: «3. Nell'intervento del *Procuratore* generale ...», leggasi: «3. Nell'intervento del *procuratore* generale ...».

03A10101

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, recante: «Definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonché in materia bancaria e creditizia, in attuazione dell'art. 12, della legge 3 ottobre 2001, n. 366». (Decreto pubblicato nel supplemento ordinario n. 8/L alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 17 del 22 gennaio 2003).

Nel decreto citato in epigrafe, pubblicato nel sopra indicato supplemento ordinario, sono apportate le seguenti correzioni:

alla pag. 4, prima colonna, all'art. 2, al comma 1, nell'alinea, dove è scritto: «1. La domanda si propone al *Tribunale* ...», leggasi: «1. La domanda si propone al *tribunale* ...»;

alla pag. 8, prima colonna, all'art. 16, ai commi 1 e 2, dove è scritto: «... il *Tribunale* ...», leggasi: «... il *tribunale* ...»;

alla pag. 10, seconda colonna, all'art. 25, al comma 1, dove è scritto: «... da depositare nella cancelleria del *Tribunale* ...», leggasi: «... da depositare nella cancelleria del *tribunale* ...»;

alla pag. 11, prima colonna, all'art. 27, al comma 2, al terzo rigo, dove è scritto: «... dello stesso *Tribunale* ...», leggasi: «... dello stesso *tribunale* ...».

03A10102

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(6501209/1) Roma, 2003 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

€ 0,77